



Senato della Repubblica  
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter  
**DDL S. 2527**

Fondo per il sostegno e lo sviluppo della comunità educante

18/12/2022 - 07:14

# Indice

1. DDL S. 2527 - XVIII Leg. ....	1
1.1. Dati generali .....	2
1.2. Testi .....	4
1.2.1. Testo DDL 2527 .....	5
1.3. Trattazione in Commissione .....	10
1.3.1. Sedute .....	11
1.3.2. Resoconti sommari .....	12
1.3.2.1. 7 <sup>a</sup> Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) .....	13
1.3.2.1.1. 7 <sup>a</sup> Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 296 (pom.) del 15/03/2022 .....	14
1.3.2.1.2. 7 <sup>a</sup> Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 307 (pom.) del 27/04/2022 .....	21
1.3.2.1.3. 7 <sup>a</sup> Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 312 (pom.) del 17/05/2022 .....	24
1.3.2.1.4. 7 <sup>a</sup> Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 319 (ant.) del 21/06/2022 .....	33
1.3.2.1.5. 7 <sup>a</sup> Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 212 (pom.) del 28/06/2022 .....	36
1.3.2.1.6. 7 <sup>a</sup> Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 320 (pom.) del 28/06/2022 .....	37
1.3.2.1.7. 7 <sup>a</sup> Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 321 (pom.) del 05/07/2022 .....	46

## **1. DDL S. 2527 - XVIII Leg.**

# 1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 2527  
**XVIII Legislatura**

---

Fondo per il sostegno e lo sviluppo della comunità educante

**Titolo breve:** *Fondo comunità educante*

---

Iter

**21 giugno 2022:** in corso di esame in commissione

**Successione delle letture parlamentari**

**S.2527**

**in corso di esame in commissione**

---

Iniziativa Parlamentare

[Vanna Iori](#) ( [PD](#) )

**Cofirmatari**

[Simona Flavia Malpezzi](#) ( [PD](#) ), [Loredana De Petris](#) ( [Misto, Liberi e Uguali-Ecosolidali](#) ), [Daniela Sbrollini](#) ( [IV-PSI](#) ), [Andrea Cangini](#) ( [FIBP-UDC](#) ), [Michela Montevecchi](#) ( [M5S](#) ), [Francesco Verducci](#) ( [PD](#) ), [Roberto Rampi](#) ( [PD](#) ), [Alessandro Alfieri](#) ( [PD](#) ), [Bruno Astorre](#) ( [PD](#) ), [Caterina Biti](#) ( [PD](#) ), [Paola Boldrini](#) ( [PD](#) ), [Tommaso Cerno](#) ( [PD](#) ), [Monica Cirinna'](#) ( [PD](#) ), [Luciano D'Alfonso](#) ( [PD](#) ), [Vincenzo D'Arienzo](#) ( [PD](#) ), [Vasco Errani](#) ( [Misto, Liberi e Uguali-Ecosolidali](#) ), [Valeria Fedeli](#) ( [PD](#) ), [Alan Ferrari](#) ( [PD](#) ), [Andrea Ferrazzi](#) ( [PD](#) ), [Francesco Giacobbe](#) ( [PD](#) ), [Francesco Laforgia](#) ( [Misto, Liberi e Uguali-Ecosolidali](#) ), [Salvatore Margiotta](#) ( [PD](#) ), [Antonio Misiani](#) ( [PD](#) ), [Tommaso Nannicini](#) ( [PD](#) ), [Dario Parrini](#) ( [PD](#) ), [Gianni Pittella](#) ( [PD](#) ), [Tatjana Rojc](#) ( [PD](#) ), [Anna Rossomando](#) ( [PD](#) ), [Dario Stefano](#) ( [PD](#) ), [Mino Taricco](#) ( [PD](#) ), [Valeria Valente](#) ( [PD](#) ), [Stefano Collina](#) ( [PD](#) ), [Eugenio Comincini](#) ( [PD](#) ), [Mauro Antonio Donato Laus](#) ( [PD](#) ), [Daniele Manca](#) ( [PD](#) )

[Danila De Lucia](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 23 giugno 2022)

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **14 febbraio 2022**; annunciato nella seduta n. 403 del 15 febbraio 2022.

Classificazione TESEO

ISTRUZIONE , FORMAZIONE PROFESSIONALE , FONDI DI BILANCIO

**Articoli**

SCUOLA (Artt.1, 2, 3), EPIDEMIE (Artt.1, 4), MALATTIE INFETTIVE E DIFFUSIVE (Artt.1, 4), STUDENTI (Art.1), ABBANDONO SCOLASTICO (Art.1), DIRITTO ALLO STUDIO (Art.1), MINISTERO DELL'ISTRUZIONE (Artt.1, 3), COMUNI (Artt.2, 3), LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO (Art.2), OSSERVATORI (Art.3), DIRETTORI DIDATTICI (Artt.3, 4), PSICOLOGI (Artt.3, 4), EDUCATORI PROFESSIONALI (Artt.3, 4), DECRETI MINISTERIALI (Art.3)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Roberto Rampi \(PD\)](#) (dato conto della nomina il 27 aprile 2022) .

Facente funzioni Sen. [Riccardo Nencini \(IV-PSI\)](#) il 27 aprile 2022 .

Facente funzioni Sen. [Riccardo Nencini \(IV-PSI\)](#) il 21 giugno 2022 .

Assegnazione

Assegnato alla [7<sup>a</sup> Commissione permanente \(Istruzione pubblica, beni culturali\)](#) in sede redigente il 9 marzo 2022. Annuncio nella seduta n. 412 del 9 marzo 2022.

Pareri delle commissioni 1<sup>a</sup> (Aff. costituzionali), 5<sup>a</sup> (Bilancio), 11<sup>a</sup> (Lavoro), 12<sup>a</sup> (Sanita'), Questioni regionali

## **1.2. Testi**

## 1.2.1. Testo DDL 2527

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 2527

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **IORI**, **MALPEZZI**, **DE PETRIS**, **SBROLLINI**, **CANGINI**, **MONTEVECCHI**, **VERDUCCI**, **RAMPI**, **ALFIERI**, **ASTORRE**, **BITI**, **BOLDRINI**, **CERNO**, **CIRINNÀ**, **D'ALFONSO**, **D'ARIENZO**, **ERRANI**, **FEDELI**, **FERRARI**, **FERRAZZI**, **GIACOBBE**, **LAFORGIA**, **MARGIOTTA**, **MISIANI**, **NANNICINI**, **PARRINI**, **PITTELLA**, **ROJC**, **ROSSOMANDO**, **STEFANO**, **TARICCO**, **VALENTE**, **COLLINA**, **COMINCINI**, **LAUS** e **MANCA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 FEBBRAIO 2022

Fondo per il sostegno e lo sviluppo della comunità educante

Onorevoli Senatori. - In tempi di grandi trasformazioni sociali, relazionali e culturali, e a fronte di una crescente incertezza educativa, è necessario potenziare il sostegno e lo sviluppo della comunità educante, recuperare alleanze e collaborazione per offrire risposte efficaci alle emergenze, affiancare i docenti e i genitori nelle relazioni con gli studenti e le famiglie, potenziare le reti educative con enti locali, Terzo settore, e tutte le realtà che agiscono in tali ambiti. L'emergenza epidemiologica da COVID-19 ha fatto emergere fragilità educative e pedagogiche presenti nella scuola già prima della pandemia, ed ora impongono ulteriori interventi per garantire il benessere educativo e psicologico tramite azioni concrete. In tal senso, il disegno di legge istituisce il Fondo per il sostegno e lo sviluppo della comunità educante, volto a sostenere il lavoro sinergico del personale docente, del dirigente scolastico e di specifiche figure professionali con le competenze necessarie. In particolare, sul versante pedagogico-educativo, saranno presenti l'educatore e il pedagogo al fine di prevenire e recuperare i fenomeni di fragilità e di vulnerabilità sociale ed educativa, abbandono scolastico precoce e dispersione; prevenire e contrastare le diverse povertà educative ad ogni livello di istruzione della scuola pubblica e paritaria; realizzare strategie e buone prassi integrate per una scuola inclusiva, aperta al territorio, alla ricerca e alla sperimentazione, innovativa in ambito educativo, formativo e pedagogico; valorizzare ogni forma di apprendimento formale, non formale e informale, atto a sostenere il pieno sviluppo della persona nel rispetto dei principi costituzionali; mettere a sistema interventi educativi e pedagogici programmatici, realizzati in sinergia tra scuola, famiglia, studenti e territorio; promuovere le competenze socio-affettive e di genere; favorire il diritto allo studio, al successo formativo e all'acquisizione di competenze, civiche, sociali e occupazionali; attuare linee di intervento e politiche di indirizzo volte a promuovere la sussidiarietà e la corresponsabilità educativa delle agenzie formative; promuovere continuità educativa verticale e orizzontale tra le diverse agenzie educative; sostenere la genitorialità; orientare gli alunni nei passaggi tra i diversi ordini di scuola (orientamento formativo); progettare e formare all'uso di ambienti digitali di apprendimento; sviluppare reti collaborative e di prossimità sociale, prevenire fragilità educative, criticità relazionali, culturali e sociali. Sul versante psicologico, la figura dello psicologo potrà fornire un supporto psicologico rivolto al personale scolastico, agli studenti e alle famiglie, per rispondere innanzitutto ai traumi e ai disagi derivati dall'emergenza COVID-19, ma anche per avviare un sistema di assistenza e di supporto psicologico per contrastare l'insorgere di forme di disagio o di malessere psico-fisico tra gli studenti delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.

L'attuale organizzazione di ogni istituzione scolastica, connotata ciascuna da specifiche criticità che

possono risolversi più o meno rapidamente ed efficacemente, non prevede le figure professionali del pedagogo, dell'educatore e dello psicologo in funzione di coordinamento, raccordo e supervisione. Tali ruoli, per la loro complessità, devono essere affidati a figure professionali con competenze specifiche, che non coincidono con le competenze dei docenti ai quali spetta, oltre alla specificità della trasmissione dei saperi, anche la responsabilità della relazione educativa. La scuola è il luogo d'incontro delle diverse storie, delle provenienze sociali e familiari, delle diverse modalità relazionali di cui ogni persona è portatrice; è un luogo dove è possibile promuovere forme di contrasto al disagio e di promozione del benessere.

In ambito scolastico è quindi importante creare, per gli alunni e per il personale, le condizioni idonee a costruire un ambiente di vita che faciliti il lavoro educativo, con l'aiuto di figure professionali di supporto nella continua interazione tra alunni-docenti-famiglia. La collaborazione strutturale con specifiche figure consente di accompagnare gli alunni, supportare le famiglie e favorire le buone prassi educative nelle età evolutive.

Si tratta di professioni distinte e specifiche rispetto ai diversi versanti d'intervento, con obiettivi che convergono ma che non sono sovrapponibili. L'insegnante è titolare del processo formativo dei bambini e delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze, si muove all'interno di una organizzazione strutturata e normata da leggi, trasmette competenze disciplinari, nel rispetto delle libertà costituzionali.

Il pedagogo e l'educatore accompagnano e sostengono l'opera della scuola (genitori-studenti-insegnanti) affinché le relazioni educative siano al centro della comunità nei vari contesti territoriali. Un intervento sistemico, che lavora sui perché, sulle motivazioni, sul senso della condivisione dei percorsi educativi, problematizzando e restituendo domande in una continua ricerca di senso, mantenendo alto lo sguardo pedagogico e la missione educativa della scuola.

Lo psicologo mette in campo azioni di supporto psicologico nelle situazioni di ansia, paura, depressione, evitando che possano degenerare o cronicizzarsi, affronta le criticità comunicative e relazionali, promuove il benessere psicologico.

Lo scopo è quello di consentire alle persone di raggiungere le loro naturali potenzialità in rapporto all'ambiente in cui vivono, mediando i conflitti e favorendo lo sviluppo dell'unicità della persona. L'ambiente scolastico deve perciò garantire strategie pedagogiche e psicologiche finalizzate alla crescita personale e sociale, al progetto di sé, al futuro del singolo alunno e di tutta la comunità educante, sulla base delle diverse situazioni territoriali.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

#### *(Finalità)*

1. A fronte delle nuove fragilità educative e pedagogiche quali conseguenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di potenziare il sostegno e lo sviluppo della comunità educante, recuperare alleanze e collaborazioni per garantire il benessere educativo e psicologico, affiancando i docenti, il personale ATA e i genitori nelle relazioni con gli studenti, potenziando le reti educative con i comuni, gli enti locali, il Terzo settore e tutte le realtà che agiscono in ambiti educativi, in via sperimentale, per gli anni scolastici dal 2022/2023 al 2025/2026, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, il Fondo per il sostegno e lo sviluppo della comunità educante, di seguito denominato « Fondo », con le seguenti finalità:

a) prevenire e recuperare, su tutto il territorio nazionale, nelle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, i fenomeni di vulnerabilità e di marginalità sociale, nonché di abbandono scolastico precoce e di dispersione, e al fine di favorire il diritto allo studio, valorizzare ogni forma di apprendimento formale, non formale e informale, atta a sostenere il pieno sviluppo della persona nel rispetto dei principi costituzionali;

b) realizzare sinergie tra scuola, famiglia, studenti e servizi territoriali al fine di promuovere strategie e buone prassi integrate per una scuola inclusiva, aperta alla ricerca e alla sperimentazione innovativa in ambito educativo, formativo e pedagogico, volte a promuovere le reti di sussidiarietà e la



corresponsabilità educativa delle agenzie formative territoriali;

c) fornire un supporto agli studenti, al personale scolastico e alle famiglie, al fine di rispondere ai disagi e disturbi psico-emotivi derivati dalla pandemia da COVID-19 e per prevenire l'insorgere del malessere psicologico.

Art. 2.

*(Fondo per il sostegno e lo sviluppo della comunità educante)*

1. Il Fondo, con una dotazione complessiva di 80 milioni di euro, è destinato ai comuni esclusivamente per promuovere attività e patti educativi con le istituzioni scolastiche ed educative del territorio, allo scopo di supportare e potenziare le comunità educanti. Nel caso in cui il patto sia sottoscritto da più comuni, essi provvederanno alla individuazione del comune capofila.

2. Secondo il principio di sussidiarietà, ogni comune o comune capofila può essere destinatario del finanziamento, nel limite massimo di 250.000 euro per ogni anno scolastico, d'intesa con le istituzioni scolastiche ed educative del territorio, costituite in reti anche sovracomunali.

Art. 3.

*(Gruppo per lo sviluppo dei progetti)*

1. La realizzazione e il monitoraggio di ciascun progetto, rientrante nelle attività e nei patti educativi di cui all'articolo 2, comma 1, è curata da un gruppo appositamente costituito, organizzato in forma collegiale, per lo sviluppo, la realizzazione e il monitoraggio dei progetti, composto da un rappresentante dell'ente locale, un dirigente scolastico, un rappresentante dei docenti di ciascuna delle scuole coinvolte, e un rappresentante del personale ATA.

2. I progetti di cui al comma 1 sono attuati avvalendosi della collaborazione multidisciplinare tra un pedagogista, un educatore professionale socio-pedagogico e uno psicologo. Per ciascun gruppo è individuato, tra i dirigenti scolastici, un dirigente con compiti di coordinamento, nel rispetto dell'autonomia scientifica e professionale di tutti i componenti.

3. I titoli richiesti per le figure di pedagogista, di educatore professionale socio-pedagogico e di psicologo di cui al comma 2, sono:

a) per gli educatori professionali socio-pedagogici, il possesso dei titoli di studio di classe L-19 o C-18 pedagogici o di una delle lauree equiparate o equipollenti del vecchio ordinamento o della qualifica prevista dall'articolo 1, comma 597, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché un anno di lavoro nell'ambito scolastico;

b) per i pedagogisti, il possesso di laurea abilitante nella classe di laurea magistrali LM-50 delle lauree magistrali in programmazione e gestione dei servizi educativi o di una delle lauree previste dall'articolo 1, comma 595, della legge 27 dicembre 2017, 205, o delle lauree quadriennale in pedagogia o le lauree specialistiche equiparate o equipollenti del vecchio ordinamento, nonché un anno di lavoro nell'ambito scolastico;

c) per gli psicologi, il possesso di laurea abilitante di classe LM-51 delle lauree magistrali in psicologia, tre anni di anzianità di iscrizione all'albo degli psicologi o un anno di lavoro in ambito scolastico.

4. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione dell'articolo 2, le modalità di attuazione, di funzionamento e di coordinamento territoriale per lo sviluppo dei progetti, nonché le procedure per l'individuazione del pedagogista, dell'educatore professionale socio-pedagogico e dello psicologo, e le linee guida di intervento delle predette figure.

5. Entro e non oltre novanta giorni dalla data di adozione del decreto di cui al comma 4, il Ministro dell'istruzione è autorizzato ad adottare un bando per ripartire le risorse del Fondo nel limite massimo di 20 milioni di euro per ogni anno scolastico, destinate, per lo sviluppo della comunità educante, ai comuni sottoscrittori dei patti educativi di cui all'articolo 2 che presentino uno o più progetti di cui al

comma 1.

6. Il comune o i comuni destinatari delle risorse di cui alla presente legge stabiliscono, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima, le procedure per la definizione dei patti educativi con le istituzioni scolastiche ed educative e per l'avvio delle le procedure di reclutamento delle figure professionali di cui al comma 2 e costituiscono, a reclutamento avvenuto e d'intesa con i dirigenti scolastici delle scuole coinvolte, i gruppi di cui al comma 1, al fine di avviare tempestivamente la realizzazione dei relativi progetti.

Art. 4.

*(Attività e ambiti di intervento del pedagoga, dell'educatore socio-pedagogico e dello psicologo)*

1. Ai fini dell'attuazione degli interventi previsti all'articolo 1, le figure professionali di cui al comma 2 dell'articolo 3 attivano e rafforzano le reti di relazione con i servizi educativi extrascolastici, finalizzate alla costruzione della comunità educante. In particolare, il pedagoga:

a) collabora alle attività di progettazione degli interventi educativi, in sinergia con l'intera comunità scolastica e con le famiglie, per un supporto pedagogico-formativo alle dimensioni emotiva, relazionale e comportamentale;

b) condivide con la comunità scolastica forme di protezione e di prevenzione primaria dei disagi emergenti in ambito familiare, scolastico e sociale;

c) coopera con gli organi collegiali all'analisi dei bisogni, alla definizione delle politiche formative e delle buone pratiche intraprese nell'ambito dell'inclusione e degli interventi di contrasto alla povertà educativa;

d) offre supporto metodologico per la pianificazione e la gestione di servizi di rete integrati nel territorio, raccordandoli con i bisogni formativi e pedagogici rilevati e con gli obiettivi stabiliti dal gruppo di cui all'articolo 3, comma 1, in riferimento a progetti organizzati in forma collegiale.

2. Ai fini dell'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 1, l'educatore professionale socio-pedagogico, inquadrato come tecnico professionista a supporto del pedagoga e del dirigente scolastico nella realizzazione delle attività educative e formative dirette alla persona, ai gruppi classe e alla comunità scolastica, indicati dal gruppo di cui all'articolo 3, comma 1:

a) accompagna e facilita i processi di apprendimento e di educazione emotiva, cooperando agli interventi di contrasto alla povertà educativa e alla gestione di servizi di rete integrati nel territorio, raccordandoli con le offerte educative scolastiche, per favorire al massimo il percorso formativo in linea con gli obiettivi stabiliti dal gruppo di cui all'articolo 3, comma 1, in riferimento a progetti organizzati in forma collegiale;

b) collabora con i docenti per accompagnare i percorsi didattici stabiliti collegialmente, attivando percorsi utili ad affrontare le difficoltà dei singoli, contribuendo, in collaborazione con il personale ATA, al miglioramento delle dinamiche relazionali nel gruppo classe al fine di favorire lo sviluppo di interazioni educative, condivise, partecipate e di qualità.

3. Ai fini dell'attuazione degli interventi previsti all'articolo 1, lo psicologo:

a) realizza attività condivise con gli organismi collegiali rivolte al personale scolastico, agli studenti e alle famiglie, finalizzate a fornire supporto psicologico e a rispondere ai disagi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, affrontando le tematiche riguardanti i comportamenti a rischio per la salute quali le forme di dipendenza, di autolesionismo e di violenza;

b) offre un servizio di assistenza psicologica per tutto il personale scolastico, per fornire supporto nei casi di *stress* lavorativo, disturbi psicologici, difficoltà e traumi, e per prevenire l'insorgere di forme di disagio emotivo o di malessere psico-fisico.

Art. 5.

*(Disposizioni finanziarie)*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 10 milioni di euro per l'anno

2022, 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 e 10 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

## **1.3. Trattazione in Commissione**

## 1.3.1. Sedute

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 2527  
**XVIII Legislatura**

---

Fondo per il sostegno e lo sviluppo della comunità educante

**Titolo breve:** *Fondo comunità educante*

---

Trattazione in Commissione

### **Sedute di Commissione primaria**

Seduta

7<sup>a</sup> Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) (sui lavori della Commissione)

[N. 296 \(pom.\)](#)

15 marzo 2022

7<sup>a</sup> Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) in sede redigente

[N. 307 \(pom.\)](#)

27 aprile 2022

7<sup>a</sup> Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) (sui lavori della Commissione)

[N. 312 \(pom.\)](#)

17 maggio 2022

7<sup>a</sup> Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) in sede redigente

[N. 319 \(ant.\)](#)

21 giugno 2022

[N. 212 \(pom.\)](#)

28 giugno 2022

### **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi**

7<sup>a</sup> Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) (sui lavori della Commissione)

[N. 320 \(pom.\)](#)

28 giugno 2022

[N. 321 \(pom.\)](#)

5 luglio 2022

## **1.3.2. Resoconti sommari**

## **1.3.2.1. 7<sup>^</sup> Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali)**

# 1.3.2.1.1. 7<sup>a</sup> Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 296 (pom.) del 15/03/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7<sup>a</sup>)**  
MARTEDÌ 15 MARZO 2022  
296<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente*  
[NENCINI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione Barbara Floridaia.*

*La seduta inizia alle ore 14,50.*

## *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto ministeriale recante rimodulazione del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2016-2018, con riferimento alla Regione Lazio ( [n. 358](#) )**

**Schema di decreto ministeriale recante rimodulazione del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2016-2018, con riferimento alla Regione Puglia ( [n. 359](#) )**

(Parere al Ministro della cultura, ai sensi dell'articolo 1, commi 9 e 10, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Esame congiunto con esiti separati. Pareri favorevoli)

La relatrice [RUSSO](#) (M5S) illustra congiuntamente gli schemi di decreto in titolo. Dopo aver ricordato il contesto normativo da cui entrambi scaturiscono, si sofferma sull'atto di Governo n. 358, che propone una rimodulazione, senza oneri aggiuntivi, del programma triennale relativo alle annualità 2016-2018, per la regione Lazio, per un importo complessivo pari a 400.000 euro. Dalla documentazione trasmessa, emerge che, nell'ambito degli interventi riguardanti "Il [Mausoleo dei Plautii](#)" di Tivoli (RM), parte delle risorse, pari a 400.000 euro, destinate alla "Manutenzione, recupero e valorizzazione", sono, invece, destinate a "Lavori complementari di valorizzazione" dello stesso bene.

L'atto del Governo n. 359 riguarda una proposta di rimodulazione, concernente la Regione Puglia, del programma 2016-2018, che incide sull'intervento relativo ai lavori di manutenzione degli impianti della Biblioteca Nazionale "Sagarriga Visconti" di Bari, a cui sono destinati 300.000 euro complessivi nel triennio di riferimento. La rimodulazione del programma 2016-2018, pari a 13.000 euro, consiste nella riduzione del richiamato importo complessivo in favore dei lavori di manutenzione degli impianti della Biblioteca nazionale.

Sul punto segnala che dall'esame della successiva programmazione, riferita agli anni 2019-2020, risultano ulteriori iniziative in favore della Biblioteca Nazionale di Bari, fra le quali, per l'anno, 2019, "la manutenzione straordinaria dell'immobile ex frigorifero ed ex mercato ittico" (per un importo pari a



35.000 euro). Con riguardo più in generale alla programmazione relativa al triennio 2016-2018 (così come invero anche in quella riguardante il successivo biennio), come segnalato anche dalla Corte dei Conti (nella deliberazione n. 15/2020/G), sono intervenute nel tempo diverse rimodulazioni - per importi limitati - delle originarie programmazioni con modalità semplificate e comunque - come precisato dal Ministero in una nota pervenuta stamattina - con il coinvolgimento dei diversi soggetti istituzionali competenti quali Soprintendenze, Segretariati regionali, competenti Direzioni generali, Comitati tecnico-scientifici e, infine, Organi di controllo.

Rileva infine che, con riguardo alla gestione del Fondo per la tutela del patrimonio culturale, la Corte dei Conti ha segnalato alcune criticità, sulle quali si sofferma.

Poiché nessuno chiede di intervenire, il [PRESIDENTE](#) dà nuovamente la parola alla relatrice, avvertendo che l'esame procederà con esiti e votazioni separate su ciascuno dei due schemi di decreto ministeriali.

La relatrice [RUSSO](#) (M5S) presenta e illustra una proposta di parere favorevole sull'atto del Governo n. 358, pubblicata in allegato, sulla quale si esprime favorevolmente il sottosegretario Barbara FLORIDIA.

Nessuno chiedendo di intervenire, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole della relatrice sull'atto del Governo n. 358 è posta ai voti e approvata.

La relatrice [RUSSO](#) (M5S) presenta quindi e illustra una proposta di parere favorevole sull'atto del Governo n. 359, pubblicata in allegato, sulla quale si esprime favorevolmente il sottosegretario Barbara FLORIDIA.

Nessuno chiedendo di intervenire, la proposta di parere favorevole della relatrice sull'atto del Governo n. 359 è posta ai voti e approvata.

**Proposta di nomina della dottoressa Marina Valensise a componente, in qualità di consigliere delegato, su designazione del Ministro dell'Università e della Ricerca, del Consiglio di amministrazione dell'Istituto Nazionale per il dramma antico ( [n. 107](#) )**

**Proposta di nomina della professoressa Margherita Rubino a componente, su designazione del Ministro dell'Università e della Ricerca, del Consiglio di amministrazione dell'Istituto Nazionale per il dramma antico ( [n. 108](#) )**

(Parere al Ministro della cultura, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 20, come sostituito dall'articolo 5 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 33. Esame congiunto con esiti separati. Pareri favorevoli)

La relatrice [RUSSO](#) (M5S) illustra congiuntamente le proposte di nomina in titolo, sulle quali propone di esprimersi favorevolmente.

Nessuno chiedendo di intervenire, si passa quindi alle votazioni a scrutinio segreto sulle proposte di nomina in titolo.

Alle votazioni partecipano i senatori: Valeria [ALESSANDRINI](#) (L-SP-PSd'Az), Luisa [ANGRISANI](#) (Misto), [BARBARO](#) (FdI), Margherita [CORRADO](#) (Misto), Danila [DE LUCIA](#) (M5S), [GIRO](#) (FIBP-UDC), [IANNONE](#) (FdI), [LANIECE](#) (Aut (SVP-PATT, UV)), [NENCINI](#) (IV-PSI), [PITTONI](#) (L-SP-PSd'Az), Loredana [RUSSO](#) (M5S), Maria [SAPONARA](#) (L-SP-PSd'Az), Daniela [SBROLLINI](#) (IV-PSI), Orietta [VANIN](#) (M5S) e [VERDUCCI](#) (PD).

La proposta di nomina n. 107 è approvata con 13 voti favorevoli e 2 astenuti.

La proposta di nomina n. 108 è approvata con 11 voti favorevoli e 4 astenuti.

*IN SEDE REDIGENTE*

**(2414) Disposizioni per la celebrazione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi**  
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 16 febbraio.

Il senatore [VERDUCCI](#) (PD) presenta e illustra la riformulazione del suo emendamento 3.1, pubblicata in allegato, che tiene conto dell'interlocuzione con il Governo e accorpa in un'unica proposta di modifica altri emendamenti all'articolo 3 a sua firma.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione è, quindi, rinviato.

**(2147) VERDUCCI ed altri. - Norme per il riconoscimento e il sostegno delle imprese cinematografiche e audiovisive indipendenti**  
(Discussione e rinvio)

La relatrice [DE LUCIA](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, che contiene misure di sostegno al settore del cinema e dell'audiovisivo, con particolare attenzione alle produzioni indipendenti, con l'obiettivo di favorire la diversificazione e la pluralità dei contenuti culturali. L'articolo 1, tramite novelle al testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, introduce la definizione di imprese cinematografiche o audiovisive indipendenti; l'articolo 2 novella la legge 14 novembre 2016, n. 220, recante disciplina del cinema e dell'audiovisivo, al fine di tener conto dell'introduzione delle nozioni di imprese indipendenti di primo e di secondo livello; l'articolo 3 interviene sul riparto del Fondo per il cinema e l'audiovisivo fra le tipologie di contributi previsti dalla legge n. 220 del 2016. L'articolo 4 novella la disciplina vigente in materia di credito di imposta per la produzione di opere cinematografiche o audiovisive - di cui all'articolo 15 della legge n. 220 del 2016 - circoscrivendo tale beneficio fiscale alle imprese indipendenti; l'articolo 5 novella la disciplina dei crediti di imposta per la distribuzione di opere cinematografiche o audiovisive - di cui all'articolo 16 della citata legge n. 220 - in analogia a quanto disposto dall'articolo 4 del sul versante della produzione; l'articolo 6 infine reca alcune modifiche in materia di contributi automatici e selettivi previsti dagli articoli 23 e 26 della citata legge n. 220 del 2016.

Su proposta del [PRESIDENTE](#) e con l'assenso della relatrice [DE LUCIA](#) (M5S) e del senatore [VERDUCCI](#) (PD), primo firmatario del disegno di legge in titolo, la Commissione conviene di svolgere un ciclo di audizioni informali e di fissare alle ore 12 di giovedì 17 marzo il termine entro cui far pervenire proposte in merito.

Il seguito della discussione è rinviato.

**(1601) Alessandra MAIORINO ed altri. - Disposizioni in materia di formazione integrata e integrale della persona e di insegnamento dell'educazione emotiva nelle scuole di ogni ordine e grado**

**(1635) Cinzia LEONE ed altri. - Disposizioni in materia di insegnamento dell'educazione emozionale nelle scuole d'infanzia, primaria e secondaria**

**(2283) Antonella FAGGI ed altri. - Istituzione del progetto «Èthos» per l'educazione al rispetto degli altri e alla non violenza**

**(2493) Deputato LUPI ed altri. - Introduzione dello sviluppo di competenze non cognitive nei**

***percorsi delle istituzioni scolastiche e dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, nonché nei percorsi di istruzione e formazione professionale***, approvato dalla Camera dei deputati  
(Discussione congiunta e rinvio)

La relatrice [DE LUCIA](#) (M5S) illustra il disegno di legge n. 2493, approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, concernente le competenze non cognitive (o *non cognitive skills*-NCS o *soft skills* o *character skills*), che costituiscono abilità legate agli ambiti emotivi e psicosociali: può trattarsi di profili della personalità - quali l'apertura all'esperienza, la coscienziosità, l'estroversione, l'amicalità, la stabilità emotiva -, di caratteristiche psicologiche - ottimismo, resilienza, speranza -, di sistemi motivazionali, di forme di autodisciplinamento, di modelli di pensiero, di strategie metacognitive. L'iniziativa intende promuovere, nelle attività educative e scolastiche, lo sviluppo della persona da tutti i punti di vista, non solo cognitivo e accademico, ma anche sociale e relazionale introducendo nei percorsi delle istituzioni scolastiche, statali e paritarie, di ogni ordine e grado, a decorrere dall'anno scolastico 2022/2023, lo sviluppo delle competenze non cognitive. Riferisce quindi sui singoli articoli del disegno di legge.

Passa quindi a illustrare il disegno di legge n. 1601, che prevede l'integrazione dell'offerta formativa degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, nell'ambito delle attività alternative e in via sperimentale, per la durata di un triennio, con l'insegnamento dell'educazione emotiva, avente carattere interdisciplinare, mirato alla formazione integrale e integrata della persona. Riferisce poi sulle singole disposizioni previste.

Il disegno di legge n. 1635 introduce l'insegnamento dell'educazione emozionale nella scuola dell'infanzia e nell'ambito delle discipline curriculari obbligatorie previste per le scuole primarie e secondarie di primo e di secondo grado. Si sofferma sugli obiettivi di tale insegnamento, tra i quali vi sono: prevenire e fronteggiare ogni forma di disagio dell'infanzia e dell'adolescenza in ambito scolastico, familiare, sociale nonché comportamenti quali bullismo, cyberbullismo; qualificare l'offerta formativa nell'ottica della valorizzazione della progettualità scolastica; l'educazione emozionale, e non emotiva, che è appannaggio della psicologia, va considerata come processo formativo volto ad ottimizzare la consapevole conoscenza e il controllo di sé stessi e delle proprie emozioni in età evolutiva e nell'infanzia; sviluppare l'intelligenza emotiva quale capacità di riconoscere le proprie emozioni in relazione a quelle di chi ci circonda, gestendo le proprie e imparando ad interagire in modo costruttivo ed armonico con gli altri. Dà quindi conto dell'articolato.

Il disegno di legge n. 2283 intende attivare strumenti didattici e interventi educativi mirati all'acquisizione del rispetto di sé stessi e degli altri nonché alla prevenzione di manifestazioni di violenza, rivolti alle scuole secondarie di primo e secondo grado e affidati a professionisti psicologi specializzati nel trattamento delle dinamiche e delle problematiche adolescenziali. Segnala come, tra gli obiettivi perseguiti vi sia anche quello di prevenzione del consumo di sostanze stupefacenti e alcoliche, che favorisce l'alterazione dei comportamenti individuali. Conclude illustrando i singoli articoli del disegno di legge.

Il seguito della discussione congiunta è rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il [PRESIDENTE](#) propone di integrare l'ordine del giorno delle sedute che saranno convocate la prossima settimana con l'esame in sede redigente dei disegni di legge n. [2527](#), recante "Fondo per il sostegno e lo sviluppo della comunità educante" e n. [2416](#), recante "Dichiarazione di monumento nazionale del Teatro Regio di Parma", nonché con l'esame in sede consultiva del disegno di legge n. [2459](#), recante "Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia", di iniziativa governativa e già approvato dalla Camera dei deputati.

La Commissione concorda con le proposte del Presidente.

Il [PRESIDENTE](#) sottopone poi alla Commissione l'elenco delle audizioni da svolgere sull'impatto della pandemia sulla condizione studentesca nelle scuole secondarie nonché quello nell'ambito dell'affare assegnato sul valore culturale della moneta nei contesti archeologici, di cui è stato deciso di chiedere il deferimento.

La Commissione concorda su tali programmi di audizioni.

*La seduta termina alle ore 15,40.*

### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 358**

La Commissione, esaminato lo schema di decreto ministeriale in titolo, considerato che:

la legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità per il 2015) ha istituito, nello stato di previsione del Ministero della cultura, il richiamato Fondo per la tutela del patrimonio culturale con lo scopo di assicurare risorse stabili alla tutela del patrimonio culturale, in attuazione dell'articolo 9 della Costituzione;

le risorse del Fondo sono utilizzate nell'ambito di un programma triennale, che individua: i) gli interventi prioritari da realizzare; ii) le risorse agli stessi destinate; iii) il relativo cronoprogramma. Il programma è trasmesso dal Ministro della cultura, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima;

il programma triennale 2016-2018 (interessato dalle rimodulazioni proposte nel provvedimento in esame) è stato approvato con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo n. 57 del 28 gennaio 2016. Per completezza, si ricorda che con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo n. 265 del 4 giugno 2019 è stato approvato il successivo programma, relativo al biennio 2019-2020, che tuttavia non è interessato dalle rimodulazioni in esame;

lo schema di decreto in titolo propone una rimodulazione - senza oneri aggiuntivi - del programma triennale relativo alle annualità 2016-2018, per la regione Lazio, per un importo complessivo pari a 400.000 euro;

in particolare, si propone che, nell'ambito degli interventi riguardanti il [Mausoleo dei Plautii](#) di Tivoli (RM), parte delle risorse, pari a 400.000 euro, destinate alla "Manutenzione, recupero e valorizzazione", siano, invece, destinate a "Lavori complementari di valorizzazione" (non presenti tra gli interventi prima della proposta di rimodulazione in esame);

la premessa dello schema e la relazione che accompagna lo stesso evidenziano che la proposta di rimodulazione è stata avanzata alla Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero della cultura dal Segretariato regionale per il Lazio, con allegata la proposta della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per l'area metropolitana di Roma e per la provincia di Rieti. A sua volta, la Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio ha sottoposto la proposta di rimodulazione al Comitato tecnico scientifico per le belle arti, che ha espresso parere favorevole alla rimodulazione;

dalla documentazione trasmessa emerge che la proposta di rimodulazione muove dalla necessità di utilizzare le economie derivanti dai lavori di "Manutenzione, recupero e valorizzazione" del Mausoleo dei Plautii in Tivoli, a favore di lavori complementari di valorizzazione dello stesso bene, non previsti nel progetto originario, "ma che sono necessari per garantire sia la manutenzione ordinaria che la fruizione del sito archeologico;

con riguardo più in generale alla programmazione relativa al triennio 2016-2018 (così come invero anche in quella riguardante il successivo biennio), come segnalato anche dalla Corte dei Conti (nella

deliberazione n. 15/2020/G) sono intervenute nel tempo diverse rimodulazioni delle originarie programmazioni, spesso senza il previsto passaggio parlamentare (come segnalato nella relativa documentazione parlamentare);

la Corte dei Conti ha segnalato, con riguardo alla gestione del Fondo per la tutela del patrimonio culturale, i seguenti aspetti: i) l'assenza di un quadro strategico complessivo in cui inserire gli interventi, che si fondano piuttosto su logiche emergenziali (con la prevalenza di interventi con finalità manutentive); ii) la necessità di rafforzare il coordinamento tra i diversi livelli di Governo soprattutto nella fase di programmazione degli interventi; iii) l'inadeguatezza delle risorse complessive, rispetto alla vastità del patrimonio culturale; iv) l'esigenza di un potenziamento del personale ministeriale in possesso delle necessarie competenze tecnico-scientifico; v) l'inadeguatezza del sistema di monitoraggio, conseguente all'assenza di un cronoprogramma degli interventi; vi) l'effettuazione di numerose rimodulazioni in cui risulta carente la motivazione e per le quali è stata spesso adottata una procedura semplificata;

tenuto conto dei chiarimenti forniti dal Governo

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 359**

La Commissione, esaminato lo schema di decreto ministeriale in titolo, considerato che:

la legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità per il 2015) ha istituito, nello stato di previsione del Ministero della cultura, il richiamato Fondo per la tutela del patrimonio culturale con lo scopo di assicurare risorse stabili alla tutela del patrimonio culturale, in attuazione dell'articolo 9 della Costituzione;

le risorse del Fondo sono utilizzate nell'ambito di un programma triennale, che individua: i) gli interventi prioritari da realizzare; ii) le risorse agli stessi destinate; iii) il relativo cronoprogramma. Il programma è trasmesso dal Ministro della cultura, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima;

il programma triennale 2016-2018 (interessato dalle rimodulazioni proposte nel provvedimento in esame) è stato approvato con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo n. 57 del 28 gennaio 2016. Per completezza, si ricorda che con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo n. 265 del 4 giugno 2019 è stato approvato il successivo programma, relativo al biennio 2019-2020, che tuttavia non è interessato dalle rimodulazioni in esame;

lo schema di decreto in titolo riguarda una proposta di rimodulazione, concernente la Regione Puglia, del programma 2016-2018 finanziato con le risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale, che incide sull'intervento relativo ai lavori di manutenzione degli impianti della Biblioteca Nazionale "Sagarriga Visconti" di Bari, a cui sono destinati 300.000 euro complessivi nel triennio di riferimento; la rimodulazione del programma 2016-2018, pari a 13.000 euro, consiste nella riduzione del richiamato importo complessivo in favore dei lavori di manutenzione degli impianti della Biblioteca nazionale, per la contestuale destinazione in favore di lavori di manutenzione straordinaria dell'immobile ex frigorifero ed ex mercato ittico, con particolare riguardo al restauro e consolidamento del prospetto est della Biblioteca medesima;

il Ministero intende dunque utilizzare le economie (quantificate in 13.000 euro) che sono derivate dall'affidamento dei lavori di manutenzione degli impianti della Biblioteca al fine di finanziare un ulteriore intervento a beneficio della medesima Biblioteca;

la proposta di rimodulazione, come risulta dalla Relazione illustrativa, è stata trasmessa dal Segretariato regionale per la Puglia alla Direzione Generale Archeologia, belle arti e paesaggio, la quale l'ha sottoposta al Comitato tecnico-scientifico per le Belle Arti, che si è espresso favorevolmente;

dall'esame della successiva programmazione, riferita agli anni 2019-2020, risultano ulteriori iniziative in favore della Biblioteca Nazionale di Bari, fra le quali, per l'anno, 2019, "la manutenzione straordinaria dell'immobile ex frigorifero ed ex mercato ittico" (per un importo pari a 35.000 euro); al riguardo, nel silenzio della Relazione illustrativa, parrebbe trattarsi proprio della stessa tipologia di lavoro alla quale lo schema in esame destina le risorse derivanti dalle richiamate economie relativi alla programmazione 2016-2018;

con riguardo più in generale alla programmazione relativa al triennio 2016-2018 (così come invero anche in quella riguardante il successivo biennio), come segnalato anche dalla Corte dei Conti (nella deliberazione n. 15/2020/G) sono intervenute nel tempo diverse rimodulazioni delle originarie programmazioni, spesso senza il previsto passaggio parlamentare (come segnalato nella relativa documentazione parlamentare);

la Corte dei Conti ha segnalato, con riguardo alla gestione del Fondo per la tutela del patrimonio culturale, i seguenti aspetti: i) l'assenza di un quadro strategico complessivo in cui inserire gli interventi, che si fondano piuttosto su logiche emergenziali (con la prevalenza di interventi con finalità manutentive); ii) la necessità di rafforzare il coordinamento tra i diversi livelli di Governo soprattutto nella fase di programmazione degli interventi; iii) l'inadeguatezza delle risorse complessive, rispetto alla vastità del patrimonio culturale; iv) l'esigenza di un potenziamento del personale ministeriale in possesso delle necessarie competenze tecnico-scientifico; v) l'inadeguatezza del sistema di monitoraggio, conseguente all'assenza di un cronoprogramma degli interventi; vi) l'effettuazione di numerose rimodulazioni in cui risulta carente la motivazione e per le quali è stata spesso adottata una procedura semplificata;

tenuto conto dei chiarimenti forniti dal Governo

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

## EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [2414](#)

Art. 3

### 3.1 (testo 2)

[Verducci](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sostituire la parola: "quindici" con la seguente: "venti";*

b) *al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: "Gli altri componenti sono designati: due dal Ministro della Cultura, due dal Ministro del Turismo, tre dal Ministro dell'Istruzione e dal Ministro dell'Università e della ricerca d'intesa tra loro, uno dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, due dalla conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, due dalla Regione Umbria, due dal Comune di Assisi, uno dal Vescovo di Assisi in rappresentanza della diocesi affidatagli, due dalla Conferenza ministri generali del primo ordine francescano e del terzo ordine regolare e uno dalla Società Internazionale di Studi Francescani Associazione di Promozione Sociale con sede ad Assisi. Del Comitato nazionale è altresì componente di diritto il Sindaco del Comune di Assisi.";*

c) *al comma 5, sostituire la parola: "cinque" con la seguente: "tre".*

## 1.3.2.1.2. 7<sup>a</sup> Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 307 (pom.) del 27/04/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7<sup>a</sup>)  
MERCOLEDÌ 27 APRILE 2022  
307<sup>a</sup> Seduta

Presidenza del Presidente  
[NENCINI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione Barbara Florida.*

*La seduta inizia alle ore 14,45.*

IN SEDE REDIGENTE

[\(2317\)](#) [NENCINI](#) ed altri. - *Celebrazioni per il centesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti*

(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione da ultimo rinviata nella seduta del 10 novembre scorso.

La relatrice [DE LUCIA](#) (M5S) presenta gli emendamenti 3.1, 4.1, 5.1 e 6.1, pubblicati in allegato, proponendo di fissare un termine ravvicinato per la presentazione di eventuali subemendamenti.

Il [PRESIDENTE](#) propone di fissare alle ore 18 di oggi il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti.

Concorda la Commissione.

Il seguito della discussione è, quindi, rinviato.

[\(2422\)](#) [Fiammetta MODENA](#). - *Disposizioni per la celebrazione del quinto centenario dalla morte di Pietro Vannucci detto "Il Perugino"*

[\(2526\)](#) [BRIZIARELLI](#) ed altri. - *Disposizioni per le celebrazioni delle figure e dell'arte di Pietro Vannucci, detto "Il Perugino", e di Luca Signorelli nel quinto centenario della morte*

[\(2551\)](#) [NENCINI](#). - *Disposizioni per la celebrazione del quinto centenario della morte di Pietro Perugino e di Luca Signorelli*

(Discussione congiunta e rinvio)

Il presidente [NENCINI](#) (*IV-PSI*), in sostituzione della relatrice Saponara, riferisce sulle iniziative in titolo, che propongono di celebrare nel 2023 la ricorrenza del quinto centenario della morte di Pietro di Cristoforo Vannucci, noto come Pietro Perugino, segnalando che il disegno di legge n. 2526 e il disegno di legge n. 2551 propongono di celebrare anche la ricorrenza del quinto centenario della morte di Luca d'Egidio di Ventura, noto come Luca Signorelli: i due grandi pittori, tra i maggiori protagonisti dell'arte rinascimentale italiana, sono infatti accomunati dalla stessa terra d'origine, la Valdichiana, e sono entrambi morti nel 1523. Dopo essersi soffermato sulla importanza dei due artisti, richiama le disposizioni della legge di bilancio 2022 (legge 30 dicembre 2021, n. 234) che dispongono in merito alle celebrazioni del Perugino. Passando all'articolato dei tre disegni di legge, riferisce sulle finalità perseguite, sul Comitato per le celebrazioni, sulle attività da realizzare e sui compiti del Comitato, nonché sulle risorse, sottolineando i tratti comuni e le differenti soluzioni normative. Conclude sottolineando come tra gli obiettivi delle iniziative vi sia quello di creare una rete territoriale, una sorta di "cerniera artistica" che unisca l'Umbria, la Toscana e poi Roma, coinvolgendo in primo luogo Città della Pieve e Cortona, che hanno dato i natali ai due grandi artisti.

Propone di rinviare il seguito della discussione congiunta ad altra seduta, nella quale possa proseguire in presenza della relatrice.

Non essendovi obiezioni, così resta stabilito.

Il seguito della discussione congiunta è, quindi, rinviato.

**(2527) Vanna IORI ed altri. - Fondo per il sostegno e lo sviluppo della comunità educante**  
(Discussione e rinvio)

Il presidente [NENCINI](#) (*IV-PSI*), in sostituzione del relatore Rampi, illustra il disegno di legge in titolo, volto a istituire, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, in via sperimentale, per gli anni scolastici dal 2022/2023 al 2025/2026, il Fondo per il sostegno e lo sviluppo della comunità educante. La disposizione legislativa mira a potenziare il sostegno e lo sviluppo della comunità educante, recuperare alleanze e collaborazioni per garantire il benessere educativo e psicologico, affiancando i docenti, il personale ATA e i genitori nelle relazioni con gli studenti, potenziando le reti educative con i comuni, gli enti locali, il Terzo settore e tutte le realtà che agiscono in ambiti educativi. Si sofferma sull'articolo 2, il quale prevede che le risorse del richiamato Fondo, con una dotazione complessiva di 80 milioni di euro, siano destinate ai comuni, con vincolo di destinazione, corrispondente alla promozione delle attività e dei patti educativi con le istituzioni scolastiche ed educative del territorio, allo scopo di supportare e potenziare le comunità educanti; è prevista la collaborazione multidisciplinare tra un pedagogo, un educatore professionale socio-pedagogico e uno psicologo. Illustra quindi la disciplina attuativa prevista, le norme che regolano l'attività e gli ambiti di intervento del pedagogo, dell'educatore socio-pedagogico e dello psicologo e riferisce in merito agli oneri del provvedimento.

Propone di rinviare il seguito della discussione congiunta ad altra seduta, nella quale possa proseguire in presenza del relatore.

Non essendovi obiezioni, così resta stabilito.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15.*

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE



N. [2317](#)

Art. 3

### 3.1

La Relatrice

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo il comma 1, inserire il seguente:* "1-bis. I progetti di cui al comma 1 sono finanziati nel limite massimo di euro 350.000 per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.";

b) *sostituire il comma 3, con il seguente:* "3. Per le attività di cui alla presente legge, ai componenti della commissione di cui al comma 2, non spetta alcun compenso, rimborso spese, gettone di presenza o emolumento comunque denominato".

Art. 4

### 4.1

La Relatrice

*Sostituire il comma 1 con il seguente:* "1. Alla Casa Museo Matteotti in Fratta Polesine, nella provincia di Rovigo, è attribuito un contributo straordinario di euro 50.000 per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 per interventi di restauro e manutenzione straordinaria della Casa Museo e del parco annesso, per la promozione di iniziative in occasione del centesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti e per la raccolta, la catalogazione e la digitalizzazione di documenti relativi all'attività di Giacomo Matteotti".

Art. 5

### 5.1

La Relatrice

*Sostituire l'articolo con il seguente:* "1. Per le iniziative celebrative dei cento anni dalla morte di Giacomo Matteotti, selezionate ai sensi dell'articolo 3, e per le misure di cui all'articolo 4 è autorizzata la spesa di 400.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Alla realizzazione delle iniziative di cui alla presente legge possono altresì essere destinati contributi di enti pubblici e privati, lasciti, donazioni e liberalità di ogni altro tipo. Le donazioni e ogni altra forma di liberalità di cui al secondo periodo sono esenti da ogni forma di imposizione fiscale.".

Art. 6

### 6.1

La Relatrice

*Sostituire il comma 1 con il seguente:* "1. All'onere di cui all'articolo 5, pari a 400.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede, per gli anni 2022 e 2023, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 785, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 317, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.".

# 1.3.2.1.3. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 312 (pom.) del 17/05/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

## ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)

MARTEDÌ 17 MAGGIO 2022

312ª Seduta

Presidenza del Presidente

[NENCINI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione Barbara Floridia.*

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

### SULLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la senatrice Castellone ha cessato di far parte della Commissione, mentre entra a farne parte il senatore Airola, cui rivolge un saluto di benvenuto e l'augurio di buon lavoro.

Si unisce la Commissione.

### SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) avverte che il senatore Rampi, relatore sul disegno di legge n. 2527 recante "Fondo per il sostegno e lo sviluppo della comunità educante", propone di svolgere un ciclo di audizioni informali e di fissare alle ore 12 di giovedì 19 maggio il termine entro il quale far pervenire le relative proposte.

La Commissione concorda con le proposte formulate dal Presidente.

### IN SEDE REDIGENTE

**(2333) Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza**, Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mariastella Gelmini e Valentina Aprea; Invidia; Carmela Bucalo e Paola Frassinetti; Toccafondi; Angela Colmellere ed altri; Soverini ed altri

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 10 maggio.

Il [PRESIDENTE](#) avverte di avere presentato, in qualità di relatore, l'emendamento 4.100 (testo 3), pubblicato in allegato, che adempie alla condizione formulata dalla Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sull'emendamento 4.100 (testo 2); è stato presentato il subemendamento 14.100 (testo 2)/1, anch'esso pubblicato in allegato, che si intende riferito ora al testo 3 dell'emendamento, come anche il subemendamento 14.100/1 a suo tempo presentato all'emendamento nella sua versione originaria (14.100).

Avverte inoltre che il Governo ha presentato l'emendamento 13.100, pubblicato in allegato, e propone di fissare alle ore 18 di oggi, martedì 17 maggio, il termine per presentare eventuali subemendamenti. Concorda la Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 3.3, 3.4, 4.1, 4.3, 4.15, 4.16, 4.17, 4.20, 4.21, 4.100, 5.3, 5.4, 5.5, 5.8, 6.1, 9.2, 10.4, 11.1, 11.3, 11.4 e 11.6. Ricorda che, poiché il disegno di legge è discusso in sede redigente, l'eventuale approvazione di un emendamento sul quale la Commissione

bilancio si è espressa in senso contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, comporterebbe la rimessione all'Assemblea del disegno di legge.

Segnala che il parere della Commissione bilancio è di semplice contrarietà sugli emendamenti 4.10 e 4.18.

Il presidente [NENCINI](#) (*IV-PSI*), relatore, ritira gli emendamenti 4.100 e 4.100 (testo 2) - avendo presentato il testo 3 di quell'emendamento, come già detto - nonché 11.4.

Il [PRESIDENTE](#) chiede ai proponenti degli emendamenti sui quali la Commissione bilancio ha espresso i pareri contrari sopra ricordati, se intendano ritirarli.

Il senatore [RAMPI](#) (*PD*) ritira gli emendamenti 3.3, 4.10, 4.18, 5.4 e 11.6.

La senatrice [SBROLLINI](#) (*IV-PSI*) ritira gli emendamenti 4.17, 4.20, 4.21 previa aggiunta della propria firma, 9.2 e 11.3.

La senatrice [SAPONARA](#) (*L-SP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 5.3, riservandosi di trasformarlo in un ordine del giorno.

Il presidente [NENCINI](#) (*IV-PSI*), relatore, e il sottosegretario Barbara FLORIDIA rinunciano alla replica.

Il [PRESIDENTE](#) segnala che non è ancora completo il quadro dei pareri della Commissione bilancio su tutti gli emendamenti presentati e che occorre attendere il parere anche della Commissione affari costituzionali sull'emendamento del Governo 13.100 e sugli eventuali subemendamenti che ad esso fossero presentati. Ritiene tuttavia opportuno iniziare le votazioni sul provvedimento in discussione, di grande importanza.

Conviene la Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che le votazioni nella seduta odierna potranno svolgersi fino all'articolo 8 compreso, precisando sin d'ora che sarà necessario accantonare due emendamenti riferiti all'articolo 5, in attesa di un parere della Commissione bilancio, e che potrebbe essere necessario accantonare due emendamenti all'articolo 4.

Prende atto la Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che l'ordine del giorno G/2333/1/7, riferito all'articolo 14, sarà esaminato in altra seduta, venendo dunque accantonato.

Prende atto la Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che si passa all'esame degli emendamenti riferiti al nuovo testo del relatore per il disegno di legge in titolo, pubblicato in allegato al resoconto della seduta dell'8 febbraio.

Nessuno chiedendo di intervenire, gli emendamenti all'articolo 1 si intendono illustrati.

Il presidente [NENCINI](#) (*IV-PSI*), relatore, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il sottosegretario Barbara FLORIDIA si esprime in senso conforme.

La senatrice [MONTEVECCHI](#) (*M5S*) aggiunge la propria firma all'emendamento 1.1 e lo ritira.

Nessuno chiedendo di intervenire, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, l'emendamento 1.2 è posto ai voti e respinto.

Anche l'emendamento 1.3, posto ai voti, è respinto.

La Commissione approva quindi l'articolo 1.

Nessuno chiedendo di intervenire, gli emendamenti all'articolo 2 si intendono illustrati.

Il presidente [NENCINI](#) (*IV-PSI*), relatore, esprime parere favorevole sugli emendamenti 2.1 e 2.2.

Il sottosegretario Barbara FLORIDIA si esprime in senso conforme.

Nessuno chiedendo di intervenire, l'emendamento 2.1 è posto ai voti e approvato, risultando assorbito l'emendamento 2.2.

Posto ai voti, è quindi approvato l'articolo 2, come modificato.

Nessuno chiedendo di intervenire, gli emendamenti all'articolo 3 si intendono illustrati.

Il presidente [NENCINI](#) (*IV-PSI*), relatore, esprime parere contrario sugli emendamenti 3.1, 3.4 e 3.5.

Ritira l'emendamento 3.2.

Il sottosegretario Barbara FLORIDIA si esprime in senso conforme.

La senatrice [SBROLLINI](#) (*IV-PSI*) aggiunge la propria firma all'emendamento 3.1 e lo ritira.

Con successive distinte votazioni gli emendamenti 3.4 e 3.5 sono respinti.

La Commissione approva quindi l'articolo 3.

Nessuno chiedendo di intervenire, gli emendamenti all'articolo 4 si intendono illustrati.

Il presidente [NENCINI](#) (*IV-PSI*), relatore, esprime parere favorevole sugli emendamenti 4.6, 4.7 (testo corretto), 4.11 e sugli identici 4.12 e 4.13, nonchè sull'emendamento 4.14 che sarebbe peraltro assorbito dall'approvazione degli identici 4.12 e 4.13, invitando a ritirare gli emendamenti 4.15 e 4.16. Esprime parere contrario sugli emendamenti 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 e 4.19. In merito agli emendamenti 4.9 (testo 2) e 4.8 ritiene preferibile accantonarli momentaneamente.

Il sottosegretario Barbara FLORIDIA si esprime in senso conforme al relatore, esprime parere favorevole sull'emendamento del relatore 4.100 (testo 3) e propone di accantonare momentaneamente 4.9 (testo 2) e 4.8, al fine di poter svolgere un necessario approfondimento.

Sulla proposta di accantonamento conviene la Commissione.

La senatrice [SAPONARA](#) (*L-SP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 4.2.

Il senatore [RAMPI](#) (*PD*) ritira gli emendamenti 4.4, 4.5 e 4.19.

Nessuno chiedendo di intervenire, con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 4.1 e 4.3.

Con distinte votazioni sono invece approvati gli emendamenti 4.6 e 4.7 (testo corretto).

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che sono momentaneamente accantonati gli emendamenti 4.9 (testo 2) e 4.8.

Con successive distinte votazioni sono quindi approvati gli emendamenti 4.100 (testo 3), 4.11 e gli identici 4.12 e 4.13, restando assorbiti gli emendamenti 4.14 e 4.16 e precluso l'emendamento 4.15.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che l'esame dell'articolo 4 è momentaneamente sospeso e che si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Nessuno chiedendo di intervenire, gli emendamenti all'articolo 5 si intendono illustrati.

Il [PRESIDENTE](#) informa preliminarmente che l'emendamento 5.6 è accantonato in attesa del parere della Commissione bilancio e che resta conseguentemente accantonato l'emendamento 5.100.

Prende atto la Commissione.

Il presidente [NENCINI](#) (*IV-PSI*), relatore, invita a ritirare l'emendamento 5.2 che sarebbe precluso dall'approvazione del suo emendamento 5.1. Esprime parere contrario sugli emendamenti 5.5, 5.7 e 5.8.

Il sottosegretario Barbara FLORIDIA si esprime in senso conforme; esprime parere favorevole sugli emendamenti del relatore 5.1 e 5.100.

La senatrice [SAPONARA](#) (*L-SP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 5.2.

La senatrice [SBROLLINI](#) (*IV-PSI*) ritira l'emendamento 5.7.

Nessuno chiedendo di intervenire, l'emendamento 5.1 è quindi posto ai voti e approvato.

Con successive distinte approvazioni sono invece respinti gli emendamenti 5.5 e 5.8.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che l'esame dell'articolo 5 è momentaneamente sospeso e che si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6.

Nessuno chiedendo di intervenire, gli emendamenti all'articolo 6 si intendono illustrati.

Il presidente [NENCINI](#) (*IV-PSI*), relatore, esprime parere favorevole sull'emendamento 6.2 e parere contrario sugli emendamenti 6.1, 6.3 e 6.4.

Il sottosegretario Barbara FLORIDIA si esprime in senso conforme.

La senatrice [SBROLLINI](#) (*IV-PSI*) aggiunge la firma all'emendamento 6.4 e lo ritira.

Nessuno chiedendo di intervenire l'emendamento 6.1 è posto ai voti e respinto.

L'emendamento 6.2 è posto ai voti e approvato.

L'emendamento 6.3, posto ai voti, è respinto.

La Commissione approva quindi l'articolo 6, come emendato.

Nessuno chiedendo di intervenire, gli emendamenti riferiti all'articolo 7 si intendono illustrati.

Il presidente [NENCINI](#) (*IV-PSI*), relatore, esprime parere contrario sugli emendamenti 7.2, sugli identici 7.3 e 7.4, nonchè sull'emendamento 7.5.

Il sottosegretario Barbara FLORIDIA si esprime in senso conforme ed esprime parere favorevole sull'emendamento del relatore 7.1.

Il senatore [RAMPI](#) (*PD*) ritira l'emendamento 7.4 e la senatrice [SBROLLINI](#) (*IV-PSI*) ritira

l'emendamento 7.5.

Nessuno chiedendo di intervenire l'emendamento 7.1 è posto ai voti e approvato, restando precluso l'emendamento 7.2.

In assenza dei proponenti, l'emendamento 7.3 è dichiarato decaduto.

La Commissione approva quindi l'articolo 7, come modificato.

Nessuno chiedendo di intervenire, gli emendamenti all'articolo 8 si intendono illustrati.

Il presidente [NENCINI](#) (*IV-PSI*), relatore, esprime un parere favorevole sull'emendamento 8.3 (testo 2).

Il sottosegretario Barbara FLORIDIA si esprime in senso conforme ed esprime parere favorevole sugli emendamenti del relatore 8.1 e 8.2.

Le senatrici [SAPONARA](#) (*L-SP-PSd'Az*) e [DE LUCIA](#) (*M5S*) aggiungono la firma all'emendamento 8.3 (testo 2).

Nessuno chiedendo di intervenire, con distinte votazioni sono quindi approvati gli emendamenti 8.1, 8.2 e 8.3 (testo 2).

La Commissione approva quindi l'articolo 8, come modificato.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che si può riprendere la discussione degli emendamenti riferiti all'articolo 4 precedentemente accantonati.

Il sottosegretario Barbara FLORIDIA esprime parere contrario sull'emendamento 4.9 (testo 2) e favorevole sull'emendamento 4.8.

Il presidente [NENCINI](#) (*IV-PSI*), relatore, si esprime in senso conforme.

Posto ai voti, l'emendamento 4.9 (testo 2) è respinto.

Il senatore [IANNONE](#) (*FdI*) aggiunge la propria firma all'emendamento 4.8, di contenuto identico all'originaria formulazione del suo emendamento 4.9.

L'emendamento 4.8 è quindi posto ai voti e approvato.

La Commissione approva infine l'articolo 4, come modificato.

Il [PRESIDENTE](#) ringrazia il Sottosegretario per il lavoro svolto, anche nel corso della seduta.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

**(2285) Disposizioni in materia di attività di ricerca e di reclutamento dei ricercatori nelle università e negli enti pubblici di ricerca**, Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Silvia Fregolent; Daniela Torto ed altri; Melicchio ed altri; Melicchio ed altri; Flavia Piccoli Nardelli e Lucia Ciampi; Angiola; Paola Frassinetti ed altri

**(1247) Maria Domenica CASTELLONE ed altri. - Modifiche alla legge 3 luglio 1998, n. 210, in materia di dottorati di ricerca**

**(1336) VERDUCCI ed altri. - Norme in materia di reclutamento, diritti e stato giuridico dei ricercatori universitari e dei dottori di ricerca**

**(1369) Barbara FLORIDIA ed altri. - Disposizioni per l'estensione della durata dell'abilitazione scientifica nazionale e ai fini di reclutamento del personale docente delle università**

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta dell'11 maggio.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che ai 6 emendamenti del relatore, pubblicati in allegato al resoconto della seduta dell'11 maggio scorso, sono stati presentati 13 subemendamenti, pubblicati in allegato.

Comunica inoltre che il senatore Iannone ha presentato la riformulazione dell'emendamento 5.3 in un testo 2 e che i senatori Rampi e Marilotti hanno presentato la riformulazione dell'emendamento 3.8 in un testo 2, pubblicati in allegato.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [2333 NT1](#)

Art. 4

**4.100 (testo 3)**

Il Relatore

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a. al comma 5, lettera c), sostituire le parole: "dalle elargizioni disposte da enti o da privati", con le seguenti: "dalle donazioni, lasciti, legati e dagli altri atti di liberalità disposti da enti o da persone fisiche";*

*b. sostituire il comma 6 con il seguente: "6. Per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle fondazioni ITS Academy a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, incluse quelle disposte ai sensi del comma 5, lettera c), spetta un credito d'imposta nella misura del 30 per cento delle erogazioni effettuate. Qualora l'erogazione sia effettuata in favore di fondazioni ITS Academy operanti nelle province in cui il tasso di disoccupazione è superiore a quello medio nazionale, il credito di imposta di cui al primo periodo è pari al 60 per cento delle erogazioni effettuate. Il credito d'imposta è riconosciuto a condizione che il versamento sia eseguito tramite banche o uffici postali ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ed è utilizzabile in tre quote annuali di pari importo nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale è effettuata l'elargizione ovvero in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Ferma restando la ripartizione in tre quote annuali di pari importo, per i soggetti titolari di reddito d'impresa il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. L'eventuale ammontare del credito d'imposta non utilizzato potrà essere fruito nei periodi di imposta successivi. Il credito d'imposta di cui al presente comma non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e non è cumulabile con altra agevolazione fiscale prevista a fronte delle medesime erogazioni. Al credito d'imposta di cui al presente comma non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Le Fondazioni ITS Academy, al netto delle elargizioni di cui al comma 5, lettera c), sono tenute a destinare le risorse di cui presente comma con priorità al sostegno al diritto allo studio, incluse le borse di studio di cui all'articolo 5, comma 4, lettera a), nonché alla contribuzione per le locazioni di immobili abitativi degli studenti residenti in luogo diverso rispetto a quello dove sono ubicati gli immobili locati. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma e del comma 12, pari a 0,8 milioni di euro per l'anno 2022, a 1,6 milioni di euro per l'anno 2023 e a 2,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del "Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi" di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440.";*

*c. dopo il comma 11, aggiungere il seguente: "12. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità di fruizione del credito d'imposta di cui al comma 6 e delle altre agevolazioni previste dal presente articolo."*

Art. 13

**13.100**

Il Governo

*Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: "Il sistema di monitoraggio e valutazione dei percorsi formativi degli ITS Accademy di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), è realizzato congiuntamente dal Ministero dell'istruzione e dal Ministero dell'università e della ricerca, con la possibilità di avvalersi di enti pubblici vigilati o controllati ovvero riconosciuti a livello nazionale per le attività di valutazione della formazione superiore".*

*Conseguentemente,*

*a. al comma 2, dopo le parole: "adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 4", aggiungere le seguenti: "ovvero, nei casi di cui al comma 1, secondo periodo, con decreto del Ministro*

dell'istruzione di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 4";

- b. *al comma 3, dopo le parole: "si provvede" inserire le seguenti: "*, per quanto di competenza del Ministero dell'Istruzione," *e dopo le parole: "comma 3" aggiungere le seguenti: "e, per quanto di competenza del Ministero dell'Università e della Ricerca in relazione all'avvalimento di enti pubblici vigilati o controllati ovvero riconosciuti a livello nazionale per le attività di valutazione della formazione superiore, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»*

Art. 14

#### **14.100 (testo 2)/1**

[Iannone](#)

*Al comma 1, sopprimere il capoverso 1 -bis.*

#### EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [2285](#)

Art. 2

#### **2.100/1**

[De Petris](#), [Laforgia](#), [Errani](#), [Ruotolo](#), [Buccarella](#)

*All'emendamento 2.100, nel capoverso "5 bis", dopo le parole:"sono finanziate", inserire la seguente: "esclusivamente"*

Art. 3

#### **3.8 (testo 2)**

[Rampi](#), [Marilotti](#)

*Al comma 2, lettera b), sostituire il capoverso "5-bis", con il seguente:*

*"5-bis. Il Ministro dell'università e della ricerca definisce, con proprio decreto, su proposta dell'ANVUR, le modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato di ricerca di cui al comma 5."*

Art. 4

#### **4.1 (testo 2)/1**

[Sbrollini](#)

*All'emendamento 4.1 (testo 2), capoverso «Art. 22», dopo il comma 2, inserire il seguente:*

*«2-bis. Per i dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, le università, gli enti pubblici di ricerca e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica possono indire procedure per il conferimento di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 22, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente il giorno antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge.»*

#### **4.1 (testo 2)/2**

[Russo](#), [De Lucia](#), [Vanin](#), [Airola](#)

*All'emendamento 4.1 (testo 2), capoverso «Art. 22», dopo il comma 2, inserire il seguente:*

*«2-bis. Per i cinque anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge le istituzioni dell'Alta Formazione artistica musicale e coreutica (AFAM) possono consentire l'accesso alle procedure per la stipula di contratti di ricerca anche a coloro che sono in possesso di *curriculum* artistico, scientifico e professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, fermo restando che i titoli di cui all'articolo 22, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dalla presente legge costituiscono titolo preferenziale ai fini della formazione delle relative graduatorie, allorché in coerenza con le attività di ricerca.»*

#### **4.1 (testo 2)/3**

[De Petris](#), [Laforgia](#), [Errani](#), [Ruotolo](#), [Buccarella](#)

*All'emendamento 4.1 (testo 2), capoverso "Art. 22", nel comma 5, sopprimere le parole: "e che l'accesso alle procedure di reclutamento a tempo determinato e indeterminato per il ruolo di tecnologo è previsto anche per coloro che sono stati titolari di contratti di ricerca per almeno tre anni, anche non consecutivi, ovvero che hanno svolto per almeno un triennio attività di ricerca presso università o qualificati enti, organismi o centri di ricerca pubblici".*

Art. 5

### **5.3 (testo 2)**

[Iannone](#)

*Al comma 1, lettera b) numero 3), capoverso 1- bis), quarto periodo, sopprimere le parole: «i professori che hanno optato per il regime a tempo definito».*

### **5.100/1**

[De Petris](#), [Laforgia](#), [Errani](#), [Ruotolo](#), [Buccarella](#)

*All'emendamento 5.100, lettera b), capoverso « 5 » , sopprimere le seguenti parole: "su istanza dell'interessato,"*

### **5.100/2**

[Sbrollini](#)

*All'emendamento 5.100, lettera c), capoverso «5-bis», sostituire le parole: «La valutazione di cui al comma 5» con le seguenti: «Nei casi in cui la valutazione di cui al comma 5 avviene prima dell'inizio dell'ultimo anno del contratto, essa»*

### **5.0.100/1**

[Pittoni](#)

*All'emendamento 5.0.100, comma 1, capoverso «Art.24 -ter», nel comma 3, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: ", non inferiori al titolo di laurea magistrale" .*

Art. 6

### **6.100/1**

[D'Arienzo](#)

*All'emendamento 6.100, comma 1, capoverso «Art. 12-bis», al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: "Ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali i candidati devono essere in possesso del titolo di dottore di ricerca attinente all'attività richiesta dal bando. Gli enti possono consentire l'accesso alle procedure di selezione per il ruolo di tecnologo anche a coloro che hanno svolto per almeno un triennio attività di ricerca presso università o qualificati enti, organismi o centri di ricerca pubblici."*

*Conseguentemente, al medesimo capoverso "Art. 12-bis", nel comma 3, sopprimere i periodi terzo e quarto.*

### **6.100/2**

[D'Arienzo](#)

*All'emendamento 6.100, comma 1, capoverso «Art. 12-bis», al comma 3, sostituire il primo periodo con i seguenti: "Le procedure concorsuali di cui al comma 1 si svolgono con modalità analoghe a quelle per titoli e discussione di cui all'articolo 24, comma 2, lettera c), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, definite, ai fini della loro applicazione agli enti di ricerca, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentita la Consulta dei Presidenti di cui all'articolo 8, adottato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Le procedure concorsuali sono organizzate per aree scientifiche o settori tecnologici, idonee a valutare competenze e attitudini finalizzate all'attività richiesta."*

### **6.100/3**

[D'Arienzo](#)

*All'emendamento 6.100, comma 1, capoverso «Art. 12-bis», al comma 3, sostituire il primo periodo*



*con il seguente:* "Le procedure concorsuali di cui al comma 1 sono organizzate per aree scientifiche o settori tecnologici, idonee a valutare competenze e attitudini finalizzate all'attività richiesta."

#### **6.100/4**

[D'Arienzo](#)

*All'emendamento 6.100, comma 1, capoverso «Art. 12-bis», apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: "Le commissioni giudicatrici sono composte da almeno tre membri, sorteggiati mediante procedure automatiche pubbliche organizzate dagli enti di ricerca, dalle banche dati di cui al comma 3-ter, e possono essere composte da ricercatori, tecnologi e docenti. La commissione è presieduta dal membro con maggiore anzianità di servizio.";

b) dopo il comma 3, inserire i seguenti:

"3-bis. La valutazione di cui ai commi 1 e 2 è effettuata da commissioni di valutazione di almeno cinque membri per ciascuna area strategica o settore tecnologico, sorteggiati mediante procedure automatiche pubbliche organizzate dagli enti di ricerca, dalle banche dati di cui al comma 3-ter, con incarico di durata massima di un anno. Le commissioni di valutazione sono formate da primi ricercatori o tecnologi, dirigenti di ricerca o tecnologi, professori di prima e seconda fascia. La commissione di valutazione è presieduta dal membro con maggiore anzianità di servizio.

3-ter. Al fine di formare le commissioni concorsuali e di valutazione di cui ai commi 3 e 3-bis, sentiti la Consulta dei Presidenti di cui all'articolo 8 e l'Agenzia nazionale per la valutazione dell'università e della ricerca (ANVUR), il Ministro dell'università e della ricerca, tramite il portale unico dei concorsi dell'università e della ricerca, istituisce con proprio decreto, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, una banca dati contenente, per ciascuna area strategica e settore tecnologico corrispondenti alle attività degli enti di ricerca, i nomi dei ricercatori, dei tecnologi e dei docenti che abbiano presentato domanda per esservi inseriti, corredata della documentazione concernente la propria attività scientifica complessiva, con particolare riferimento all'ultimo quinquennio. Non possono essere sorteggiati come membri di commissione tutti coloro che hanno fatto parte di commissioni concorsuali o di valutazione nello stesso ente nel triennio precedente il sorteggio, i rettori e i presidenti degli enti in carica, i docenti, ricercatori o tecnologi:

a) posti in aspettativa obbligatoria ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

b) che abbiano optato per il regime a tempo definito o parziale;

c) che non abbiano maturato un triennio di servizio nel ruolo di appartenenza;

d) cui sia stata inflitta una sanzione disciplinare;

e) che si siano dimessi da qualsiasi commissione concorsuale nei quattro anni antecedenti.

3-quater. Qualora gli esperti eleggibili inseriti nelle banche dati fossero in numero inferiore al necessario, gli enti procedono alla nomina dei rimanenti commissari con le modalità previste dai propri statuti e regolamenti. Agli adempimenti previsti dal comma 3-ter si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti delle commissioni concorsuali o di valutazione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati, escluso il trattamento di missione finalizzato alla partecipazione ai lavori della commissione, a carico dell'ente ospitante."

#### **6.100/5**

[De Petris](#), [Laforgia](#), [Errani](#), [Ruotolo](#), [Buccarella](#)

*All'emendamento 6.100, comma 1, capoverso «Art. 12-bis», apportare le seguenti modificazioni:*

a. al comma 3, ultimo periodo, sopprimere le seguenti parole "e per il ruolo di tecnologo";

b. dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3- bis. Al personale che abbia svolto almeno 36 mesi di attività di ricerca ai sensi dell'art. 4 della presente legge, le amministrazioni riservano almeno un terzo dei posti banditi con le

procedure di cui al comma 1."

**6.100/6**

[Castellone](#), [De Lucia](#), [Montevecchi](#), [Russo](#), [Vanin](#), [Airola](#)

*Dall'emendamento 6.100, dopo il comma 3, è inserito il seguente:*

«3-*bis*) Dopo il comma 310 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 è inserito il seguente:

"310-*bis*. Nell'ambito delle risorse di spettanza di cui al primo periodo della lettera *a*) del comma 310, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia può consentire al proprio personale inquadrato nel ruolo a esaurimento previsto dall'articolo 6, comma 7 del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, il passaggio nel ruolo dei ricercatori al terzo livello secondo la tabella di equiparazione approvata in sede di contrattazione collettiva nazionale integrativa ai sensi degli articoli 40 e 40-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, previo esercizio del diritto di opzione entro il termine di 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge".».

## 1.3.2.1.4. 7<sup>a</sup> Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 319 (ant.) del 21/06/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

### ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7<sup>a</sup>) MARTEDÌ 21 GIUGNO 2022 319<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente*  
[NENCINI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione Barbara Florida.*

*La seduta inizia alle ore 13,35.*

#### SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

In apertura di seduta il [PRESIDENTE](#) comunica che sono assegnati per il parere al Governo lo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma per l'utilizzazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2022, 2023 e 2024 (atto n. 394) e lo schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nella spesa del Ministero dell'istruzione, per l'anno 2022, in favore di enti, istituti, associazioni ed altri organismi (atto n. 396). Dopo aver rammentato che il termine per esprimere il prescritto parere su entrambi gli atti scade il prossimo 4 luglio, propone di avviarne l'esame nelle sedute che saranno convocate la prossima settimana.

In quelle sedute potrà essere svolto l'affare assegnato sul valore culturale della moneta nei contesti archeologici (n. 118), con eventuale esame di una proposta di risoluzione.

Propone di programmare nella giornata del 12 luglio, se possibile e se autorizzata, una missione presso la Repubblica di San Marino al fine di poter svolgere l'incontro - già precedentemente previsto e poi rinviato - con i membri della prima Commissione consiliare permanente della Repubblica di San Marino.

Propone, su sollecitazione della senatrice Montavecchi, l'audizione di una rappresentanza dei docenti che prestano servizio presso le strutture ospedaliere.

Propone di iscrivere all'ordine del giorno del disegno di legge n. [2619](#) (recante disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica), ove assegnato.

Propone infine, su sollecitazione del senatore Cangini, di chiedere il deferimento di un affare assegnato, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti dell'articolo 54, comma 2, del Regolamento, di un affare assegnato sulla scrittura a mano e la lettura su carta; al riguardo, propone di fissare alle ore 12 di martedì 28 giugno il termine per far pervenire alla Presidenza eventuali proposte di audizione.

La Commissione conviene su tutte le proposte formulate dal Presidente.

Con riferimento alla proposta di indagine conoscitiva sull'impiego dei *Non Fungible Token* (NFT) nel campo dell'arte, iscritta all'ordine del giorno, la senatrice [MONTEVECCHI](#) (*M5S*) propone di attendere le risultanze di un'analoga indagine in corso di svolgimento presso l'omologa Commissione della Camera dei deputati, nonché dell'indagine conoscitiva sul metaverso in corso presso la Commissione affari costituzionali del Senato. Tale orientamento si porrebbe peraltro in linea con i pareri formulati dal Governo in merito a emendamenti in materia presentati al decreto-legge n. 36 del 2022 (di cui al disegno di legge n. [2598](#)), in occasione dei quali si è espresso sottolineando l'opportunità di attendere le conclusioni delle procedure poc'anzi citate.

Chiede di inserire all'ordine del giorno delle sedute che saranno convocate la prossima settimana una proposta di indagine conoscitiva sui lavoratori nel settore dei beni culturali, una categoria che registra la corresponsione di salari molto bassi a causa delle numerose esternalizzazioni e della presenza di ampie forme di volontariato. L'elaborazione di un documento conclusivo potrebbe essere di ausilio al Governo per la predisposizione di misure *ad hoc* nella prossima legge di bilancio, con ciò superando i contenuti - a suo avviso deboli - della risoluzione approvata in passato dalla Commissione al termine di un affare assegnato sulla materia (n. 245).

Conclude sollecitando la ripresa dell'*iter* del disegno di legge n. [641](#), in materia di formazione del personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola dell'infanzia, concernente la manovra di disostruzione delle vie aeree.

La senatrice [SBROLLINI](#) (*IV-PSI*) sollecita la ripresa della discussione dei disegni di legge n. [2307](#) e connessi, concernenti l'introduzione dell'educazione finanziaria.

La senatrice [DE LUCIA](#) (*M5S*) propone di inserire all'ordine del giorno della Commissione il disegno di legge n. [1940](#), in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche.

Il [PRESIDENTE](#), alla luce degli interventi, propone di iscrivere all'ordine del giorno il disegno di legge n. 1940 e la proposta di indagine conoscitiva avanzata dalla senatrice Montavecchi. A sua volta, propone di riprendere l'esame dei disegni di legge nn. 2551, 2422 e 2526, per le celebrazioni del quinto centenario della morte di Pietro Perugino e di Luca Signorelli

La Commissione conviene sulle proposte del Presidente.

Il [PRESIDENTE](#) assicura infine, con riferimento ai disegni di legge n. 2307 e connessi e n. 641, che saranno sollecitati i prescritti pareri.

*IN SEDE REDIGENTE*

**[\(2527\)](#) Vanna IORI ed altri. - Fondo per il sostegno e lo sviluppo della comunità educante**  
**[\(2611\)](#) Michela MONTEVECCHI e altri. - Istituzione dei patti educativi di comunità per contrastare la povertà educativa e l'abbandono scolastico, nonché ridurre i fattori di disagio sociale e di devianza dei minori**  
(Seguito della discussione del disegno di legge n. 2527, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 2611 e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 27 aprile.

Il presidente [NENCINI](#) (*IV-PSI*) intervenendo in sostituzione del relatore Rampi, illustra il disegno di

legge n. 2611 propone di congiungerne la discussione con quella, già avviata, del disegno di legge n. 2527.

La Commissione concorda.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda, altresì, che si era precedentemente convenuto di svolgere un ciclo di audizioni informali sul tema, che potrà pertanto avere ad oggetto anche il disegno di legge n. 2611.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 14.*

# 1.3.2.1.5. 7<sup>a</sup> Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 212 (pom.) del 28/06/2022

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7<sup>a</sup>)**  
**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 212**  
**MARTEDÌ 28 GIUGNO 2022**

*Presidenza del Presidente*  
[NENCINI](#)

*Orario: dalle ore 14,30 alle ore 15,05*

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DI CGIL, CISL E UIL, INVERVENUTI IN  
VIDEOCONFERENZA, IN MERITO AI DISEGNI DI LEGGE N. 2527 (FONDO COMUNITA'  
EDUCANTE) E N. 2611 (PATTI DI COMUNITA')*

## 1.3.2.1.6. 7<sup>a</sup> Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 320 (pom.) del 28/06/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7<sup>a</sup>)**  
**MARTEDÌ 28 GIUGNO 2022**  
**320<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
[NENCINI](#)

*La seduta inizia alle ore 15,05.*

### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il [PRESIDENTE](#) sottopone alla valutazione della Commissione l'elenco delle audizioni informali proposte in merito all'affare assegnato sulla scrittura a mano e la lettura su carta che la Commissione ha deciso di svolgere, su proposta del senatore Cangini.

Su tale programma di audizioni informali conviene la Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) propone di svolgere un'audizione informale del prof. Franco Vaccari, presidente dell'Associazione Rondine - Cittadella della pace, ricordando il sostegno della senatrice a vita Segre a tale associazione e alle sue attività.

Propone inoltre di chiedere il deferimento di un affare assegnato, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, in merito alle celebrazioni per il cinquantesimo anniversario, che ricorre nel 2024, della creazione della Scuola di musica di Fiesole.

Concorda la Commissione.

La senatrice [DE LUCIA](#) (M5S) chiede di riprendere il ciclo di audizioni informali in merito al disegno di legge n. 2147, recante "Norme per il riconoscimento e il sostegno delle imprese cinematografiche e audiovisive indipendenti", già avviato e prossimo alla conclusione.

Si unisce il senatore [VERDUCCI](#) (PD).

Il senatore [MARILOTTI](#) (PD) chiede di riprendere l'esame dell'affare assegnato sul rilancio del comparto archivistico (n. 873), completando il ciclo di audizioni previste.

La senatrice [SAPONARA](#) (L-SP-PSd'Az) ricorda l'importanza del ciclo di audizioni in merito alla candidatura della Cucina di casa italiana a patrimonio immateriale dell'umanità Unesco (affare

assegnato n. 1209), che sarà avviato domani.

Il [PRESIDENTE](#) alla luce degli interventi, propone alla Commissione di svolgere prioritariamente le audizioni in merito al disegno di legge n. 2147 e all'affare assegnato n. 873, di svolgere quelle in merito all'affare assegnato sulla scrittura a mano e sulla lettura su carta nonché quelle in merito all'affare assegnato n. 1209, con l'obiettivo di concluderle entro il mese di luglio.

Concorda la Commissione.

Ha quindi la parola il senatore [CANGINI](#) (*FIBP-UDC*), che desidera esprimere, in una sede formale come la seduta della Commissione, un convinto ringraziamento e un sincero apprezzamento per il ruolo svolto dal presidente Nencini nel corso dell'esame, particolarmente travagliato, del disegno di legge n. 2598, di conversione in legge del decreto-legge n. 36: un ruolo di difesa del lavoro svolto dalle Commissioni riunite, della funzione del Senato e in generale del Parlamento.

Si associa unanime la Commissione.

Il presidente [NENCINI](#) ringrazia di cuore: considera un privilegio raro aver potuto lavorare, in quella sede, con una coralità e convergenza di posizioni davvero significative.

Il senatore [CANGINI](#) (*FIBP-UDC*), a integrazione del suo intervento, esprime a nome di tutta la Commissione un ringraziamento particolare, per il lavoro svolto in occasione dell'esame del disegno di legge n. 2598, al consigliere Capo ufficio della segreteria della Commissione, dottoressa Giammusso, al consigliere del Servizio studi dottor Fucito e a tutto il personale della segreteria della Commissione.

Si associa unanime la Commissione.

La senatrice [CORRADO](#) (*CAL-Alt-PC-IdV*) preannuncia che chiederà di poter avviare la discussione del disegno di legge a sua firma n. [2254](#), recante "Disciplina del concorso per il conferimento dell'incarico di direttore di istituti e luoghi di cultura".

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

***(2646) Conversione in legge del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, recante disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili***

(Parere alla 8ª Commissione. Esame. Parere non ostativo )

Il relatore [MARILOTTI](#) (*PD*) illustra, per le parti di competenza, il provvedimento d'urgenza in titolo. Si sofferma, in primo luogo sull'articolo 3, che, ai commi da 1 a 4, istituisce un fondo per il finanziamento di opere di adeguamento infrastrutturale delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera e disciplina alcuni aspetti procedurali relativi all'individuazione, all'approvazione ed alla realizzazione di interventi di adeguamento infrastrutturale - da realizzarsi in un arco temporale superiore ai dieci anni. Si tratta di interventi aventi ad oggetto, tra l'altro, la costruzione di nuove sedi e infrastrutture, ristrutturazione e ampliamento, l'esecuzione di interventi straordinari, l'efficientamento energetico, l'acquisto degli arredi, il miglioramento antisismico delle sedi e infrastrutture già esistenti, oltre che delle annesse pertinenze, comprese quelle confiscate alla criminalità organizzata. Quanto alle modalità di utilizzo delle risorse, vengono richiamate diverse disposizioni, tra cui l'articolo 33, comma 1, della legge n. 166 del 2002, che equipara le opere di edilizia relative a fabbricati, pertinenze e opere accessorie destinate o da destinare a comandi e reparti delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera alle opere destinate alla difesa militare. Segnala che l'articolo 33 in questione conferma, che, qualora



tali opere, costruzioni e impianti tecnologici ricadano su immobili o aree vincolate, restano ferme le autorizzazioni di competenza del Ministero della cultura (MiC) ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Passa quindi a illustrare l'articolo 8, che reca previsioni volte a migliorare la programmazione dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale. A tal fine, sono introdotte delle modifiche alla denominazione, alla struttura e ai compiti dell'Osservatorio nazionale per il supporto alla programmazione e per il monitoraggio della mobilità pubblica locale sostenibile; sono precisate le modalità di destinazione e ripartizione di risorse di Fondi statali; infine, è autorizzata la spesa per la realizzazione degli interventi immediatamente cantierabili per l'ammodernamento delle ferrovie regionali. Per lo svolgimento delle suddette attività, il comma 3 consente all'Osservatorio di stipulare apposite convenzioni con le pubbliche amministrazioni: il riferimento è a tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi - per quanto di competenza della Commissione - gli istituti e scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative, le istituzioni universitarie e il CONI (articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001).

L'articolo 9, comma 7, stabilisce che l'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria su immobili in uso per finalità istituzionali alle Amministrazioni dello Stato, possono essere curati dalle medesime Amministrazioni utilizzatrici quando l'importo dei lavori risulti inferiore a 100.000 euro. La disposizione in esame modifica l'articolo 12, comma 5, del decreto-legge n. 98 del 2011. Ricorda che il richiamato articolo 12 include espressamente tra le Amministrazioni dello Stato utilizzatrici la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le Agenzie, ivi comprese le Agenzie fiscali. Sono comunque fatte salve le specifiche previsioni di legge riguardanti il Ministero della cultura. Il medesimo articolo 12 prevede l'obbligo, per le amministrazioni dello Stato, incluso il Ministero della cultura, di comunicare semestralmente gli interventi manutentivi effettuati direttamente (ossia non per il tramite dell'Agenzia del demanio quale «manutentore unico») sia sugli immobili di proprietà dello Stato in uso governativo, sia su quelli di proprietà di terzi utilizzati a qualsiasi titolo.

L'articolo 11, comma 1, reca alcune disposizioni relative all'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie per quanto concerne gli utenti dei mezzi di trasporto, compresi i mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado. Il medesimo articolo 11, al comma 2, infine, prevede che, per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, nonché degli esami conclusivi dei percorsi degli istituti tecnici superiori, per l'anno scolastico 2021-2022, non si applica la misura di sicurezza che prevedeva, fino alla conclusione del medesimo anno scolastico, l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico, o di maggiore efficacia protettiva; è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano; resta fermo il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se positivi all'infezione da SARS-CoV-2 o se si presenta una sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5°. La soppressione di tale obbligo è stata rappresentata anche nell'ordinanza del Ministro della salute 15 giugno 2022, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'epidemia da COVID-19 concernenti l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie" (all'art. 1, comma 7). Il Ministero dell'istruzione ha quindi diramato, in data 16 giugno 2022, un'apposita nota sulle misure precauzionali da adottare durante gli esami di Stato.

Il [PRESIDENTE](#), poiché nessuno chiede di intervenire, dà nuovamente la parola al relatore.

Il relatore [MARIOTTI](#) (PD) propone di esprimersi, per quanto di competenza, in senso non ostativo.

Nessuno chiedendo di intervenire, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta del relatore è quindi posta ai voti e approvata.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nel capitolo 1261 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione per l'anno 2022, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi ( n. 396 )**

(Parere al Ministro dell'istruzione a sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Esame e rinvio)

Il [PRESIDENTE](#) avverte che il relatore sul provvedimento in titolo, senatore Lanièce non può essere presente nella seduta in corso e che la senatrice Saponara è incaricata di svolgere la relazione introduttiva in sua vece; si riserva di conferire nuovamente l'incarico di relatore al senatore Lanièce per completare l'esame.

Prende atto la Commissione.

La senatrice [SAPONARA](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra lo schema di decreto ministeriale in titolo; richiama in primo luogo i presupposti normativi in forza dei quali è adottato, che individuano un elenco di contributi (con indicazione della specifica fonte normativa di spesa) dello Stato a favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni e altri organismi. Lo stanziamento complessivo, iscritto nello stato di previsione di ciascuno dei Ministeri interessati, è ripartito con decreto ministeriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, alle quali devono essere trasmessi, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, anche i rendiconti annuali dell'attività svolta dagli enti; al riguardo, segnala che al momento tale documentazione, non risulta essere disponibile. Specifica poi che lo schema in esame riguarda esclusivamente il riparto dello stanziamento iscritto sul cap. 1261 nello stato di previsione del Ministro dell'istruzione per il 2022. Lo schema di decreto è stato trasmesso alle Camere unitamente ad una relazione, nella quale si dà conto dell'avvenuta verifica "sulla efficienza, efficacia e rispondenza alle finalità della legge dell'impiego delle risorse" da parte degli enti beneficiari, attraverso la verifica dei bilanci consuntivi relativi all'esercizio finanziario corrente trasmessi dai beneficiari congiuntamente a relazioni dettagliate riguardanti le attività poste in essere nel corso dell'anno.

Lo stanziamento complessivo per il 2022, pari a 1.006.160 euro, risulta invariato rispetto a quello relativo agli anni dal 2019 al 2021; rispetto al riparto per l'anno 2018, si registra un incremento complessivo pari all'1,62 per cento. Rileva peraltro che nel corso degli anni precedenti il contributo complessivo si è andato a lungo riducendo, prima dell'inversione di tendenza degli ultimi anni, sicché l'entità degli importi spettanti a beneficiari è minore rispetto a quanto originariamente previsto dalle disposizioni normative con cui era stato a suo tempo autorizzato il contributo statale.

Quanto al riparto in esame, il Governo fa presente che in considerazione della invarianza della somma complessiva rispetto all'anno finanziario 2021 e alla mancanza di rilievi da parte delle Commissioni parlamentari sulla ripartizione del 2021, si è provveduto a mantenere la stessa ripartizione. Al riguardo, segnala che su quello schema di riparto, esaminato il 12 maggio 2021, la Commissione espresse un parere favorevole, invitando l'Esecutivo "a trasmettere, unitamente allo schema annuale di riparto, copia dei rendiconti annuali degli enti, come prescritto dall'articolo 1, comma 40, della legge n. 549 del 1995, e ogni altro elemento utile per valutare l'utilizzo delle risorse assegnate" e che a tale sollecito non risulta che il Governo abbia dato riscontro.

Illustra poi nel dettaglio il riparto dello stanziamento complessivo nei confronti degli enti interessati.

Si apre il dibattito

Il senatore [CANGINI](#) (*FIBP-UDC*) ritiene utile un approfondimento in merito all'Unione nazionale per la lotta all'analfabetismo, rilevando l'esiguità dello stanziamento previsto.

Si unisce il senatore [AIROLA](#) (*M5S*), che condivide l'esigenza di disporre dei rendiconti annuali degli enti, come segnalato nella relazione introduttiva.

La senatrice [DE LUCIA](#) (M5S) ribadisce l'esigenza, manifestata anche in occasione dell'esame del precedente decreto di riparto, di valutare l'entità del contributo previsto a favore del Museo internazionale della ceramica di Faenza, che considera del tutto incongrua vista la sua importanza, e in particolare di sapere se il Museo riceva contributi pubblici in applicazione di altre norme.

Il [PRESIDENTE](#) si unisce alla senatrice De Lucia; auspica che gli approfondimenti richiesti possano essere svolti prima della conclusione dell'esame, previsto in altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

### **Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma per l'utilizzazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale, per gli anni 2022, 2023 e 2024 ( n. 394 )**

(Parere al Ministro della cultura, ai sensi dell'articolo 1, commi 9 e 10, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Esame e rinvio)

La relatrice [SAPONARA](#) (L-SP-PSd'Az) illustra lo schema di decreto ministeriale in titolo, recante l'approvazione del programma per l'utilizzazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale, per gli anni 2022, 2023 e 2024. Richiama i presupposti normativi in forza dei quali l'atto è adottato, segnalando che la disponibilità finanziaria complessiva per il triennio in esame è pari a 390 milioni di euro (di cui 50 milioni per il 2022, 100 per il 2023 e 240 per il 2024), e rammenta che le risorse del Fondo sono utilizzate nell'ambito di un programma triennale che il Ministero della cultura (MiC) trasmette al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. Il programma individua gli interventi prioritari da realizzare, le risorse agli stessi destinate, il relativo cronoprogramma e le modalità di definanziamento in caso di mancata attuazione degli interventi programmati.

I singoli interventi ammessi al finanziamento sono allegati allo schema di decreto ministeriale. L'articolo 2 dispone in ordine al monitoraggio sul programma, sulla base del cronoprogramma degli interventi che beneficiano del finanziamento. Quanto all'articolo 3, esso dispone in merito alle modalità di definanziamento degli interventi programmati, in caso di mancata attuazione degli stessi. L'articolo stabilisce che saranno oggetto di definanziamento gli interventi per i quali, entro 24 mesi dall'assegnazione del relativo stanziamento, non sia stato individuato il contraente da parte della stazione appaltante. La Relazione illustrativa consente di ricostruire l'*iter* seguito per la definizione del programma in esame. Le richieste totali pervenute da tutti gli uffici periferici e le direzioni generali - in particolare - sono state superiori agli stanziamenti in bilancio. Rispetto alle risorse disponibili per il triennio 2022-2024, pari come detto a 390 milioni di euro, l'ammontare complessivo delle proposte è stato pari a quasi 463 milioni per il medesimo triennio. La Direzione generale per il Bilancio ha predisposto un'ipotesi di programmazione (con le risorse disponibili) che ha comunque rispettato l'ordine di priorità degli interventi rappresentato dagli uffici periferici e delle modifiche proposte dalle Direzioni generali.

Illustra quindi nel dettaglio a proposta di riparto del finanziamento complessivo fra settori, soffermandosi anche sulla distribuzione, a livello regionale, degli importi destinati alla programmazione degli interventi sul patrimonio culturale per il complesso del triennio 2022-2024. Dopo aver richiamato i contenuti del parere formulato dalla Commissione sul precedente schema di riparto (atto del Governo n. 324), esprime apprezzamento per la scelta del Governo di dar seguito alla prima osservazione ivi formulata, anticipando al mese di giugno la presentazione dello schema di riparto che, lo scorso anno, era avvenuta a novembre, quindi in prossimità del termine dell'esercizio finanziario. Quanto alle restanti sollecitazioni della Commissione, osserva che di esse non si trova riscontro nello schema in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *AFFARI ASSEGNATI*

#### **Affare sul valore culturale della moneta nei contesti archeologici ( n. 1118 )**

(Esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento e rinvio)

La relatrice [CORRADO](#) (*CAL-Alt-PC-IdV*) ricorda che la Commissione ha già svolto alcune audizioni informali e ha acquisito contributi scritti sul valore culturale della moneta nei contesti archeologici, disponibili alla pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione. L'affare assegnato è stato da lei proposto alla luce degli interventi di rappresentanti di collezionisti e dei loro legali, di commercianti di monete antiche e di docenti universitari, nell'ambito di un convegno dal titolo "Stati generali della numismatica" svolto nel mese di febbraio presso il Senato, nei quali - senza contraddittorio - è stata messa in discussione la proprietà statale del patrimonio numismatico, una tesi a suo avviso anticulturale. Taluni dei partecipanti a quel convegno hanno successivamente sostenuto che vi fosse un favore per quella tesi, con possibili esiti normativi in tal senso. Ricorda i meriti del commercio e del collezionismo delle monete antiche, da cui trae origine la numismatica in senso moderno e rammenta che il commercio delle monete antiche, a legislazione vigente, può avere legittimamente ad oggetto solo quelle in commercio prima del 1909. Finalità dei portatori di interesse prima ricordati è quella di liberalizzare tale commercio, anche in base a un'interpretazione di una novella normativa del 2008 al Codice dei beni culturali, operata dal decreto legislativo n. 62 del 2008, in merito ai beni oggetto di tutela, con la quale è stata integrata la dicitura di "cose di interesse numismatico" con la specificazione "che, in rapporto all'epoca, alle tecniche e ai materiali di produzione, nonché al contesto di riferimento, abbiano carattere di rarità o di pregio". Il carattere seriale dei reperti di carattere numismatico non giustifica tale previsione, se si considera l'importanza che può rivestire il ritrovamento anche di una sola moneta per fornire elementi di conoscenza di un contesto archeologico; parimenti non ha pregio il tema della decontestualizzazione delle monete, che mira a intervenire sul patrimonio numismatico presente nei musei favorendo la dismissione di monete considerate "doppioni". Sono posizioni che contraddicono l'approccio dell'archeologia moderna secondo cui tutti i reperti hanno un valore culturale e sono patrimonio dello Stato. Occorre dunque, a suo giudizio, ribadire le ragioni etiche della difesa del patrimonio culturale. Si sofferma poi su una recente modifica al Codice penale introdotta dalla legge n. 22 del 2022, con la quale si è a suo giudizio - e si augura inavvertitamente - aperta una falla nel sistema, a causa della mancata previsione di sanzioni per chi faccia uscire dal territorio nazionale monete di interesse archeologico o numismatico dal valore inferiore ai 13.500 euro.

Nell'evidenziare come occorra intervenire al riguardo, conclude presentando sin d'ora una proposta di risoluzione, pubblicata in allegato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che nella riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari di oggi è iniziato il ciclo di audizioni informali in relazione ai disegni di legge nn. [2527](#) (Fondo per il sostegno e lo sviluppo della comunità educante) e [2611](#) (Istituzione dei patti educativi di comunità per contrastare la povertà educativa e l'abbandono scolastico, nonché ridurre i fattori di disagio sociale e di devianza dei minori).

Le documentazioni acquisite nel corso di tali audizioni saranno pubblicate sulla pagina *web* della Commissione, al pari di quelle che dovessero essere comunque trasmesse.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 15,55.*

## **SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTA DALLA RELATRICE SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 1118**

La 7ª Commissione permanente del Senato,  
premessi che:

– la Commissione ha svolto una rapida ma esauriente attività istruttoria, avviata con audizioni svolte in data 12 aprile 2022, finalizzata ad approfondire il valore culturale della moneta nei contesti archeologici e le criticità che riguardano la tutela del patrimonio numismatico di natura archeologica;

– è stata acquisita ulteriore documentazione scritta sull'importanza che, nell'ambito delle scienze storiche, lo studio delle monete all'interno del loro contesto archeologico ha assunto sin dai decenni centrali del '900 per la ricostruzione della circolazione monetale, della società e dell'economia nell'antichità, nel Medioevo e nella prima età moderna;

preso atto che:

– dopo profonde riflessioni teoriche sull'interpretazione dei rinvenimenti monetali, avviate in ambito anglosassone a partire dal 1965, anche in Italia si sono avuti importanti sviluppi nello studio del significato della moneta in rapporto al luogo e al contesto archeologico di rinvenimento, concretizzatisi in particolare nei convegni di Roma nel 1986 (*La moneta nei contesti archeologici. Esempi dagli scavi di Roma*, Istituto Italiano di Numismatica), nel 2011 (*Numismatica e Archeologia. Monete, stratigrafie e contesti. Dati a confronto. I Workshop Internazionale di Numismatica - WIN*, Università degli Studi "La Sapienza") e nel 2018 (*Protocollo di studio e analisi della moneta proveniente da contesti archeologici pluristratificati - PRAMCAP*, Scuola Spagnola di Storia e Archeologia), nonché in quello di Trieste nel 2022 (*Fundmünzen & Co. - 30 years of ancient coin finds, VI cent. BC - VIII cent. AD*, Università degli Studi);

- l'archeologia come disciplina dotata di autonomia scientifica si è sviluppata, nel corso del '900, individuando un proprio metodo d'indagine - lo scavo stratigrafico -, e un proprio oggetto: lo studio delle testimonianze materiali dell'attività umana in rapporto con l'ambiente, di qualunque natura esse siano;

- l'Italia ha riconosciuto l'importanza culturale delle "cose di interesse numismatico" sin dalla prima normativa nazionale di tutela (legge n. 364 del 1909, art. 1);

- la medesima normativa ha riconosciuto l'interesse pubblico prevalente della conservazione e della trasmissione del patrimonio archeologico rinvenuto nel sottosuolo alle generazioni future, attraverso l'attribuzione della proprietà allo Stato di tutto ciò che fosse oggetto di rinvenimento (casuale o in seguito a ricerche) e possedesse interesse "storico, archeologico, paleontologico, paleontologico o artistico" (artt. 15 e 18);

- tale previsione venne integralmente recepita nell'evoluzione normativa successiva (legge n. 1089 del 1939, artt. 44 e 49) e nel Codice civile (del 1942 - art. 826), sino all'attuale Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo n. 42 del 2004, art. 91);

- l'Italia ha inoltre sottoscritto la *Convenzione europea sulla protezione del patrimonio archeologico* a Londra il 6 maggio 1969 (ETS n. 66) e la sua revisione alla Valletta (Malta) il 16 gennaio 1992 (ETS n. 143), ratificando quest'ultima con L. 57/2015, per la sua "piena ed intera esecuzione" (art. 2);

- la Convenzione europea della Valletta (art. 1) recita:

"1. L'obiettivo della presente Convenzione (riveduta) è di proteggere il patrimonio archeologico in quanto fonte della memoria collettiva europea e strumento di studio storico e scientifico.

2. A tale scopo sono considerati come costituenti il patrimonio archeologico tutti i reperti, beni e altre tracce dell'esistenza dell'uomo nel passato:

- i) la cui salvaguardia e studio permettono di descrivere l'evoluzione della storia dell'uomo e del suo rapporto con la natura;
- ii) i cui principali mezzi di informazione sono costituiti da scavi e scoperte, nonché da altri mezzi di ricerca concernenti l'uomo e l'ambiente che lo circonda;
- iii) che si trovano su territori soggetti alla giurisdizione delle Parti contraenti.

3. Il patrimonio archeologico comprende le strutture, costruzioni, complessi architettonici, siti esplorati, beni mobili, monumenti di altro tipo e il loro contesto, [che si trovino nel suolo o sott'acqua](#);

- con il decreto legislativo n. 62 del 2008 è stata apportata una modifica all'articolo 10, comma 4, lettera b) del Codice dei beni culturali, relativo ai beni oggetto di tutela, integrando la dicitura "le cose di interesse numismatico" con la specificazione "che, in rapporto all'epoca, alle tecniche e ai materiali di produzione, nonché al contesto di riferimento, abbiano carattere di rarità o di pregio";

- tale novella, che impone di attribuire valore culturale unicamente alle monete dotate di caratteristiche di "rarità o pregio", costituisce un'eccezione nel sistema normativo del Codice dei beni culturali, dal momento che, nel caso degli altri beni (storici, artistici, archeologici, etnoantropologici, paleontologici), per essere considerati "beni culturali" è sufficiente un generico "interesse" nel caso di appartenenza pubblica (art. 10, c. 1), o un interesse riconosciuto quale "particolarmente importante" nel caso di appartenenza privata (art. 10, c. 3);

- sulla base di tale eccezione, in un recente congresso di giuristi, riunitisi presso l'Università "Tor Vergata" di Roma (18 maggio 2018) per discutere della "Tutela dei beni di interesse numismatico", diversi interventi hanno voluto rimarcare l'esclusione dalla categoria dei beni culturali dei beni numismatici privi di caratteristiche di "rarità o pregio" rinvenuti nel sottosuolo, allo scopo di svincolarli dal principio della proprietà statale *ope legis*, con particolare riguardo ai "beni seriali, decontestualizzati", così come ai "cocci di nessun valore o anche pezzi integri di cui sono pieni i musei";

- nella stessa sede, si è rimarcato come l'articolo 12 del Codice dei beni culturali preveda una necessaria "verifica dell'interesse culturale" dei beni di appartenenza pubblica, allo scopo di includerli o meno nel patrimonio tutelato;

- con le recenti modifiche al Codice penale introdotte dalla legge n. 22 del 2022 - cosiddetta legge "Orlando-Franceschini" - si sono incrementate le misure a protezione del nostro patrimonio culturale e, in particolare, si sono rafforzate quelle volte a contrastare il fenomeno dell'uscita senza controllo dai confini nazionali delle "cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione" (art. 518-*undecies*), ma non si è prevista alcuna misura nel caso questo avvenga per cose di valore inferiore ai 13.500 euro, per le quali è sufficiente la presentazione agli uffici competenti per la vidimazione di una dichiarazione di valore economico; va notato che molte monete poste in vendita in Italia hanno prezzo di vendita inferiore ai 13.500 euro;

valutato che:

- appare indiscutibile che le monete "che si trovino nel suolo o sott'acqua" facciano pienamente parte del patrimonio archeologico e che quest'ultimo vada difeso in ogni modo dalla dispersione prodotta dalle ricerche non autorizzate e dal commercio clandestino di reperti, in quanto "fonte della memoria collettiva europea e strumento di studio storico e scientifico", come l'Italia si è più volte impegnata a fare con i suoi *partner* del Consiglio d'Europa;

- con la novella recata dal decreto legislativo n. 62 del 2008 si è volutamente creata un'anomalia nella normativa di tutela per quanto riguarda i beni numismatici, isolandoli rispetto a tutti gli altri beni potenzialmente oggetto di rinvenimento "nel sottosuolo o sui fondali marini" (art. 91 Codice), dal 1909 appartenenti allo Stato in forza di legge;

- le recenti valutazioni giuridiche intorno al dettato del *Codice dei beni culturali e del paesaggio* per quanto riguarda, in particolare, i beni numismatici, ignorano volutamente lo sviluppo delle scienze

archeologiche negli ultimi cento anni e l'importanza di ogni minuto reperto, seriale o non seriale, per la ricostruzione del quadro della cultura materiale, delle produzioni e dei commerci, dell'economia e della società di un certo luogo in una data epoca, a esclusivo beneficio del privato collezionismo;

- non solo, svilendo il valore culturale del reperto archeologico "povero", includendo tra questi le monete prive di caratteristiche di "rarietà o pregio", ed escludendone l'interesse nel momento in cui sia stato "decontestualizzato", ovvero strappato al luogo di secolare giacitura in un deposito di natura archeologica, si incentiva l'attività di ricerca e scavo clandestino, in particolare quella, foriera di enormi danni al patrimonio archeologico, effettuata per mezzo del *metal-detector*, estremamente diffusa in Italia e recentemente inclusa tra i reati contro il patrimonio culturale (legge n. 22 del 2022 - "Orlando-Franceschini") compresi nel codice penale (all'art. 707-bis), almeno per quanto riguarda le aree di riconosciuto interesse archeologico;

- un'ampia casistica di ricerche pubblicate o in corso di pubblicazione dimostra come l'analisi integrale dei rinvenimenti numismatici da una specifica area - siano essi casuali o da scavo archeologico - fornisca elementi di straordinario valore scientifico per la ricostruzione storica del periodo interessato, che può essere, ad esempio, l'antichità della Magna Grecia (progetto di censimento integrale "*La moneta a Elea/Velia. Restauro, studio e valorizzazione*" in convenzione tra la Soprintendenza di Salerno e Avellino, il Dipartimento di Scienze del Patrimonio Culturale dell'Università degli Studi di Salerno e la Fondazione Nazionale delle Comunicazioni), l'epoca romana, come nel caso di Pompei (si vedano i volumi della serie *Pompei. Rinvenimenti monetali* in corso di pubblicazione da parte dell'Istituto Italiano di Numismatica, Roma, e numerosi studi di ricercatori delle Università di Napoli e Salerno) o di Aquileia (si vedano i volumi della serie *Ritrovamenti monetali di età romana nel Friuli Venezia Giulia*, 2020), o il Medioevo (*La moneta nel Lazio tardoantico. Circolazione, economia e società tra IV e VII secolo* di F. Marani, 2020);

- la mancata previsione di sanzioni per chi faccia uscire dall'Italia monete di interesse archeologico o numismatico dal valore inferiore ai 13.500 euro facilita il mercato clandestino di beni già interessati da un traffico illegale molto intenso, facilitato dalle loro piccole dimensioni;

impegna il Governo:

a) a valutare la possibilità di specificare nella normativa di settore (Codice dei beni culturali e del paesaggio, all'art. 91) che "le cose da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo o sui fondali marini appartengono allo Stato" a prescindere da qualunque valutazione, nel caso di beni mobili, delle loro caratteristiche di rarità o pregio e senza che sia necessario, una volta riconosciuta la loro natura archeologica, avviare un procedimento di verifica ai sensi dell'art. 12 del Codice dei beni culturali e del paesaggio;

b) a valutare la possibilità di introdurre, per quanto riguarda nello specifico i beni numismatici di epoca antica e medievale, a prescindere dalle loro caratteristiche di rarità o pregio, un obbligo da parte dei commercianti di settore di fornire agli acquirenti documentazione sulla loro autenticità e sulla legittima provenienza ai sensi dell'art. 64 del Codice dei beni culturali, e, da parte dei collezionisti, di conservare tale documentazione a riprova della fonte di acquisizione del bene.

## 1.3.2.1.7. 7<sup>a</sup> Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 321 (pom.) del 05/07/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

### ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7<sup>a</sup>)

MARTEDÌ 5 LUGLIO 2022

321<sup>a</sup> Seduta

Presidenza del Vice Presidente

[VERDUCCI](#)

*La seduta inizia alle ore 16,05.*

#### SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) informa che la senatrice Montevercchi ha proposto di integrare l'elenco delle audizioni in merito ai disegni di legge nn. 2527 e 2611, recanti l'istituzione del fondo della comunità educante, con quella del Garante per l'infanzia e l'adolescenza.

Segnala inoltre che il senatore Cangini ha proposto di chiedere deferimento di un affare assegnato, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, per le celebrazioni dei 250 anni dalla nascita del compositore Gaspare Spontini, che ricorrono nel 2024. Su entrambe le proposte conviene la Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, su richiesta della relatrice Corrado, l'esame della risoluzione a conclusione dell'affare assegnato sul valore culturale della moneta nei contesti archeologici (n. 1118) sarà programmato in una seduta della prossima settimana.

Prende atto la Commissione.

#### IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

#### **Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma per l'utilizzazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale, per gli anni 2022, 2023 e 2024 ( n. 394 )**

(Parere al Ministro della cultura, ai sensi dell'articolo 1, commi 9 e 10, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame del provvedimento in titolo sospeso nella seduta del 28 giugno scorso, nel corso della quale era stata svolta l'illustrazione.

Poiché nessun senatore chiede di intervenire nella discussione generale, il [PRESIDENTE](#) dichiara chiusa la tale fase procedurale.

La senatrice [SAPONARA](#) (L-SP-PSd'Az) illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato al presente resoconto.

Per dichiarazione di voto interviene la senatrice [DE LUCIA](#) (M5S), che dichiara di condividere i contenuti della proposta di parere della relatrice.

La senatrice [CORRADO](#) (UpC-CAL-Alt-PC-AI-Pr.SMART-IdV) preannuncia invece il voto contrario stigmatizzando l'esiguità delle risorse messe a disposizione per la tutela del patrimonio culturale, rispetto al totale delle richieste pervenute dagli uffici periferici e dalle direzioni generali. L'atto in titolo costituisce, a suo avviso, una conferma della scarsa attenzione della politica governativa nei confronti della tutela del patrimonio culturale, ed in particolare degli archivi, delle biblioteche e delle sovrintendenze. In proposito, stigmatizza la scelta dell'Esecutivo di concentrare, a scapito della tutela, gli investimenti nel settore della valorizzazione del patrimonio culturale, con particolare riferimento ai luoghi di attrazione dei visitatori.



La senatrice [SBROLLINI](#) (*IV-PSI*) preannuncia il voto favorevole sullo schema di parere illustrato dalla relatrice.

Nessun altro chiedendo di intervenire si passa alle votazioni.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, lo schema di parere favorevole con osservazioni della relatrice è posto ai voti e approvato.

*SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che nella riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari del 29 giugno scorso è iniziato il ciclo di audizioni informali in relazione all'affare assegnato n. 1209 concernente la candidatura de "La cucina di casa italiana" a patrimonio culturale immateriale.

Le documentazioni acquisite nel corso di tali audizioni saranno pubblicate sulla pagina *web* della Commissione, al pari di quelle che dovessero essere comunque trasmesse.

Prende atto la Commissione.

*SULL'UFFICIO DI SEGRETERIA DELLA COMMISSIONE*

Il [PRESIDENTE](#) dà conto dell'avvicendamento all'Ufficio di Segreteria della Commissione che è ora affidato al dottor Luigi Fucito in sostituzione della dottoressa Valeria Giammusso, alla quale rivolge un sentito ringraziamento per l'eccellente lavoro svolto e per l'impegno profuso.

Le senatrici [SAPONARA](#) (*L-SP-PSd'Az*), [RUSSO](#) (*Ipf-CD*), [SBROLLINI](#) (*IV-PSI*), [DE LUCIA](#) (*M5S*) e [CORRADO](#) (*UpC-CAL-Alt-PC-AI-Pr.SMART-IdV*), nonché i senatori [MARILOTTI](#) (*PD*), [IANNONE](#) (*FdI*), [LANIECE](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) e [PITTONI](#) (*L-SP-PSd'Az*) esprimono, a loro volta, un sentito ringraziamento ed un apprezzamento nei confronti della dottoressa Valeria Giammusso.

Si associa la Commissione tutta.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

#### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 394**

La Commissione, esaminato lo schema di decreto ministeriale in titolo, espresso apprezzamento per la scelta del Governo di anticipare al mese di giugno la presentazione dello schema di riparto, dando così seguito a un'osservazione formulata dalla Commissione con riferimento al precedente schema di riparto che era stato trasmesso alle Camere, lo scorso anno, nel mese di novembre e dunque in prossimità del termine dell'esercizio finanziario; considerato che le richieste totali pervenute dagli uffici periferici e direzioni generali per il triennio 2022-2024 sono pari a 462.973.245,80 euro, mentre le risorse disponibili ammontano a 390 milioni di euro,

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

si esprime l'auspicio che la trasmissione alle Camere dell'annuale schema di approvazione del programma per l'utilizzazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale possa essere, in futuro, ulteriormente anticipata;

si ribadisce l'invito al Governo, già formulato in anni precedenti, a integrare il decreto in titolo con il cronoprogramma degli interventi di cui all'articolo 1, comma 10, della legge n. 190 del 2014;

si invita il Governo ad impegnare maggiori risorse umane e finanziarie per la tutela del patrimonio culturale e a garantire il monitoraggio qualitativo degli interventi, informando le Commissioni parlamentari degli esiti degli interventi di tutela del patrimonio culturale.

